SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 69

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 20 marzo 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università del Salento

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Ministero dello sviluppo economico

Provincia autonoma di Trento

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 gennaio 2021.

Ammissione alle agevolazioni per il progetto di cooperazione internazionale «MICROPLASTIX», relativo al bando «JPI Oceans 2018». (Decreto n. 237/2021).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA RICERCA

Vista la legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 47 recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 48 recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2019) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge 132 del 18 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei ministeri» nella parte relativa agli interventi sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, convertito con modificazioni nella legge n. 12 del 5 marzo 2020 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164 del 30 settembre 2020 (*Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 14 dicembre 2020) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MUR;

Letto l'art. 4, comma 7, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, il quale dispone «Sino all'acquisizione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 3, comma 8, le risorse finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione con decreto interministeriale dei Ministri dell'istruzione, nonché dell'università e della ricerca. A decorrere dall'acquisizione dell'efficacia del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono assegnate ai sensi dell'art. 21, comma 17, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nelle more dell'assegnazione delle risorse, è autorizzata la gestione sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'esercizio 2019, anche per quanto attiene alla gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279»;

Visto il decreto interministeriale n. 117 dell'8 settembre 2020, adottato di concerto dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca, con il quale, si è provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie iscritte, per l'anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle competenti strutture dirigenziali come desumibili dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, nonché alla determinazione dei limiti di spesa, per l'anno 2020, delle specifiche voci di bilancio interessate dalle norme di contenimento della spesa pubblica;

Visto in particolare l'art. 8 del predetto decreto con il quale alla Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, sono assegnate le risorse indicate nella tabella C, allegata al medesimo decreto, fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture di servizio individuate al successivo art. 10 del richiamato decreto interministeriale;

Visto infine il d.d. n. 1555 del 30 settembre 2020 con quale il direttore generale della Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati ha attribuito ai dirigenti le deleghe per l'esercizio dei poteri di spesa;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto il decreto del ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020 n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593 – *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593»;

Dato atto di aver attivato tutte le prescritte istruttorie ai sensi del decreto ministeriale n. 593/2016 propedeutiche all'ammissione al finanziamento;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate , altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 48 del 18 gennaio 2019 registrato alla Corte dei conti in data 8 marzo 2019 n. 1-310, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2018;

Visto l'impegno a valere sulle risorse FIRST 2018, cap. 7245, finalizzato al finanziamento dei progetti di cooperazione internazionale, adottato con il decreto direttoriale n. 7632 del 12 maggio 2020 reg. UCB n. 506 del 14 maggio 2020;

Visto il *Memorandum of Understanding* tra gli enti finanziatori partecipanti al bando, che disciplina i diritti e i doveri delle parti;

Visto il bando internazionale della JPI Oceans, *«Sources, distribution & impact of microplastics in the marine environment»,* pubblicato dalla JPI in data 20 novembre 2018, con la scadenza per la presentazione delle *full-proposal* fissata al 28 febbraio 2019 alle ore 12,00;

Atteso che il MUR partecipa alla predetta *Call* con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sul FIRST 2018, cap. 7245, nella forma di contributo alla spesa;

Considerato l'avviso integrativo prot. n. 177 del 6 febbraio 2019 che descrive i criteri di eleggibilità e le modalità di partecipazione, così come le intensità di finanziamento utilizzate ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei proponenti italiani che partecipano ai progetti riferiti alla *Call* di cui trattasi;

Vista la decisione finale del *Call Steering Committee,* riunitosi a Bruxelles il 6 settembre 2019, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presen-

tate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo microplastiX *«Integrated approach on the fate of Microplastics (MPs) towards healthy marine ecosystems»,* avente come obiettivo quello di quantificare le microplastiche nel Golfo di Napoli, usando sia dati pregressi che nuove misure, effettuando esperimenti in situ e in laboratorio per stimare i tassi di colonizzazione delle microplastiche da parte di comunità microbiche e come questi siano influenzati da fattori ambientali quali temperatura, salinità e turbolenza a microscala, quantificando le microplastiche presenti in specie-chiave di zooplancton sia in natura sia durante esperimenti in vitro. Tutti i dati raccolti serviranno a costruire ed implementare un modello numerico di circolazione delle microplastiche allo scopo di identificare le fonti di immissione a mare e il loro destino una volta entrate nel sistema marino;
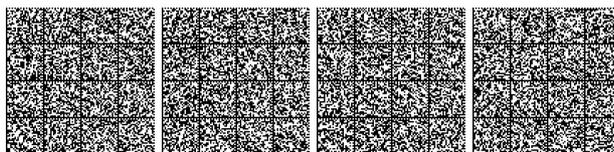
Vista la nota n. 6131 del 20 aprile 2020, a firma del dott. Consoli, dirigente dell'Ufficio VIII di questa direzione generale, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «microplastiX», il cui costo complessivo è pari a euro 214.280,00;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto figura il seguente proponente italiano: Stazione zoologica Anton Dohrn;

Visto il *Consortium Agreement* stilato tra i partecipanti al progetto microplastiX;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA COR n. 4671558 del 18 gennaio 2021;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura *Deggendorf* n. 10574031 del 18 gennaio 2021;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato ى Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «microplastiX» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° settembre 2020 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto;

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 149.996,00, nella forma di contributo nella spesa,
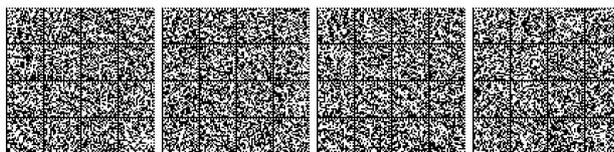
a valere sulle disponibilità del riparto FIRST 2018, di cui al decreto ministeriale n. 48 del 18 gennaio 2019, registrato alla Corte dei conti in data 8 marzo 2019 n. 1-310.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle *«National Eligibility Criteria»* 2018, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2021

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 285

———

AVVERTENZA:

Il decreto e relativi allegati, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur

21A01604
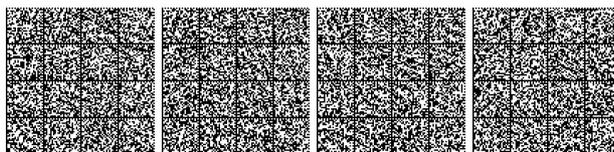
DECRETO 9 febbraio 2021.

Integrazione del decreto n. 1581 del 15 luglio 2015, concernente l'ammissione alle agevolazioni per il progetto di cooperazione internazionale «E! 8191 SHARES», relativo al bando «Eurostars Call 2013». (Decreto n. 365/2021).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA RICERCA

Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121, di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008, con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 "Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca", registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 47 recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 48 recante "Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2019) recante il nuovo Regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri» nella parte relativa agli interventi sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, convertito con modificazioni nella legge n. 12 del 5 marzo 2020 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164 del 30 settembre 2020 (*Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 14 dicembre 2020) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MUR;

Letto l'art. 4, comma 7, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, il quale dispone «Sino all'acquisizione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 3, comma 8, le risorse finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione con decreto interministeriale dei Ministri dell'istruzione, nonché dell'università e della ricerca. A decorrere dall'acquisizione dell'efficacia del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono assegnate ai sensi dell'art. 21, comma 17, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nelle more dell'assegnazione delle risorse, è autorizzata la gestione sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'esercizio 2019, anche per quanto attiene alla gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279»;

Visto il decreto interministeriale n. 117 dell'8 settembre 2020, adottato di concerto dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca, con il quale, si è provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie iscritte, per l'anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle competenti strutture dirigenziali come desumibili dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, nonché alla determinazione dei limiti di spesa, per l'anno 2020, delle specifiche voci di bilancio interessate dalle norme di contenimento della spesa pubblica;

Visto in particolare l'art. 8 del predetto decreto con il quale alla Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, sono assegnate le risorse indicate nella tabella C, allegata al medesimo decreto, fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture di servizio individuate al successivo art. 10 del richiamato decreto interministeriale;

Visto infine il d.d. n. 1555 del 30 settembre 2020 con quale il direttore generale della Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati ha attribuito ai dirigenti le deleghe per l'esercizio dei poteri di spesa;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297" e in particolare le domande presentate ai sensi dell'art. 7 che disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, n. 4, recante «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 ("Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297") alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01»;

Vista la decisione adottata congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento europeo n. 743/2008/CE del 9 luglio 2008 relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo (programma Eurostars).
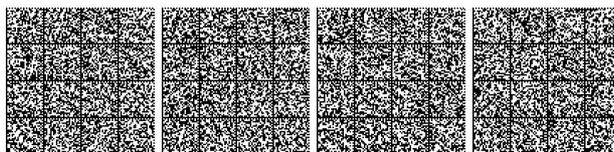
Tenuto conto dell'approvazione della lista dei progetti selezionati nei bandi internazionali Eurostars;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Tenuto conto della ripartizione delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, relativa all'anno 2012, di cui al decreto direttoriale n. 435 del 13 marzo 2013 e della ripartizione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, relativa all'anno 2013, di cui al decreto direttoriale n. 1049 del 19 dicembre 2013;

Viste le «Procedure operative per la valutazione ed il finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito di iniziative e programmi internazionali» protocollo n. 566 del 28 marzo 2013;

Visto l'*annex* nazionale alla citata *call* 2013 che definisce tassativamente le percentuali di finanziamento (allegato n. 3);

Visto il decreto direttoriale n. 1581 del 15 luglio 2015, registrato alla Corti dei conti l'8 settembre 2015, registrazione 3804, di ammissione del progetto E! 8191 *Shares* alle agevolazioni;

Vista la relazione istruttoria a saldo da parte dell'Istituto all'epoca in convenzione con il Ministero, Mediocredito Italiano S.p.a., acquisita al protocollo con n. 16306 del 6 ottobre 2017, dalla quale risulta, a conclusione delle verifiche effettuate sulla rendicontazione esposta dalla beneficiaria Negentis S.r.l., un finanziamento complessivo pari a euro 184.549,25, di cui euro 84.612,99 nella forma del contributo alla spesa, a valere sul riparto FIRST 2013 e euro 99.936,26 nella forma del credito agevolato, a valere sul riparto FAR 2012.

Preso atto del provvedimento di omologa del Concordato preventivo in continuità aziendale indiretta con assuntore A&M Processing S.r.l., emesso dal Tribunale di Firenze il 18 dicembre 2019 con decreto di omologa 36/2020, con il quale si dispone il trasferimento dell'intero attivo patrimoniale, tra cui l'azienda stessa con l'unica esclusione della partecipazione di controllo della Società Negentis S.r.l. nella A&M Processing S.r.l., dall'originario soggetto beneficiario Negentis S.r.l. all'assuntore A&M Processing S.r.l.;

Attesa la istanza di subentro da parte di A&M Processing S.r.l. alla originaria beneficiaria Negentis S.r.l. nel progetto Eurostars dal titolo E! 8191 *Shares* «*Sharing navigation events from a ship-as-a-sensor network*», trasmessa a mezzo PEC il 10 febbraio 2020;

Ritenuto di dover acquisire la valutazione dell'Istituto convenzionato agenzia Invitalia in ordine agli aspetti normativi e tecnico finanziari connessi alla variazione intervenuta a seguito del decreto di omologa n. 36/2020 ed alla predetta richiesta di subentro;

Acquisita, in risposta alla richiesta di supplemento istruttorio protocollo MUR n. 10006 del 22 giugno 2020, la relazione di valutazione redatta dall'istituto convenzionato agenzia Invitalia, protocollo MUR del 29 ottobre 2020, n. 16290, dalla quale risulta accertato, nei confronti della A&M S.r.l., il possesso dei requisiti tecnico finanziari richiesti e la non sussistenza di motivi ostativi all'assunzione del progetto di cooperazione internazionale E! 8191 *Shares*;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il COR n. 4763653 del 1° febbraio 2021;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf n. 10618671 del 20 gennaio 2021;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e successive integrazioni;

Decreta:

Articolo unico

1) La società A&M Processing S.r.l. subentra alla Società Negentis S.r.l. nel progetto di ricerca E! 8191 *Shares* - CUP B89J14005560001- ed è, pertanto, ammessa agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse.

2) In favore della predetta A&M Processing S.r.l., per effetto delle risultanze di cui alla relazione istruttoria a saldo da parte dell'Istituto all'epoca in convenzione con il Ministero, Mediocredito Italiano S.p.a., acquisita al protocollo con n. 16306 del 6 ottobre 2017, è accordato un finanziamento complessivo pari a euro 184.549,25, di cui
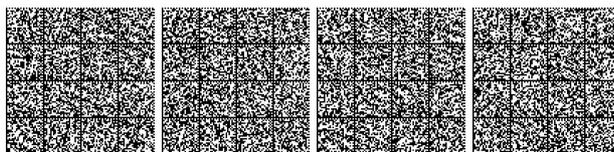
euro 84.612,99 nella forma del contributo alla spesa, a valere sul riparto FIRST 2013 e euro 99.936,26 nella forma del credito agevolato, a valere sul riparto FAR 2012.

3) Gli interventi sono subordinati all'acquisizione della documentazione antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2011;

4) Resta ferma ogni altra disposizione e statuizione di cui al decreto direttoriale n. 1581 del 15 luglio 2015, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2015, fg. 3804.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2021

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 379

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione

21A01605

DECRETO 10 febbraio 2021.

Ammissione alle agevolazioni per il progetto di cooperazione internazionale «E!113690 - BIOTOOL Biostimulant Water Use Efficiency Tool», relativo al bando «Eurostars C.o.D. 12 Call 2019». (Decreto n. 366/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che, all'art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», con cui è stata disposta l'articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale;

Visto il decreto-legge del 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri» nella parte relativa agli interventi sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca», convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto l'art. 4, commi 7 e 11 del sopracitato decreto-legge n. 1 del 9 gennaio 2020, in cui si dispone che nelle more dell'assegnazione delle risorse, è autorizzata la gestione sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'esercizio 2019 e che il Ministero dell'università e della ricerca succede, per quanto di competenza, in tutti i rapporti attivi e passivi in essere alla data del trasferimento delle funzioni;

Visto il decreto interministeriale n. 117 dell'8 settembre 2020, adottato di concerto dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca, con il quale, si è provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie iscritte, per l'anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle competenti strutture dirigenziali come desumibili dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, nonché alla determinazione dei limiti di spesa, per l'anno 2020, delle specifiche voci di bilancio interessate dalle norme di contenimento della spesa pubblica;

Visto in particolare l'art. 8 del predetto decreto con il quale alla Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, sono assegnate le risorse indicate nella tabella C, allegata al medesimo decreto, fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture di servizio individuate al successivo art. 10 del richiamato decreto interministeriale;

Visto il decreto-legge n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, il comma 7 dell'art. 238 «Piano di investimenti straordinario nell'attività di ricerca»;

Visto infine il d.d. n. 1555 del 30 settembre 2020 con quale il direttore generale della Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati ha attribuito ai dirigenti le deleghe per l'esercizio dei poteri di spesa;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», che, all'art. 13, comma 1, prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, debbano costituire parte integrante del presente decreto;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, delle linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 – *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, con il quale sono state adottate le «Procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016», tenuto conto della peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei citati progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593», che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale – IGRUE, in particolare il Conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), Prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari;

Visto il bando internazionale Eurostars Call 2019 - C.o.D. 12, comprensivo delle *Guidelines for Applicants*, lanciato dal programma *Eurostars* con scadenza 12 settembre 2019 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani e il relativo *Annex* nazionale;

Visto l'avviso integrativo nazionale n. 1128 del 12 giugno 2019, con il quale sono stati definiti i soggetti, le attività e la natura dei costi ammissibili, le forme ed intensità delle agevolazioni, nonché le modalità di presentazione delle domande di finanziamento per i proponenti italiani;

Vista la decisione finale dello *Eurostars*-2 comunicata con lettera del 13 gennaio 2020, che ammette al finanziamento il progetto dal titolo E! 113690 BIOTOOL «*Biostimulant Water Use Efficiency Tool*», avente come obiettivo la messa a punto di una tecnologia innovativa, denominata BIOTOOL, che in test sperimentali sarà in grado di misurare, calcolare, gestire in modo automatico, in tempo reale, le risposte di piante sottoposte a diverse condizioni e carenze idrico-nutrizionali e trattate con la nuova generazione di biostimolanti finalizzati all'incremento della *Water Use Efficiency* (WUE) delle piante coltivate e quindi ad ottimizzare/ridurre i consumi d'acqua in agricoltura;

Atteso che il MUR partecipa alla CALL 2019 lanciata dall'*Eurostars* con il *budget* finalizzato al finanziamento di progetti nazionali, a valere sulle disponibilità del conto

di contabilità speciale 5944 (IGRUE) relativo al programma *Eurostars*, per il contributo alla spesa, giusta nota protocollo n. 11652 del 13 giugno 2019, successivamente incrementato a euro 982.427,21, con decisione del direttore generale, dott. Vincenzo Di Felice, comunicata con *email* dell'8 gennaio 2020;

Vista la nota prot. MUR n. 5864 del 15 aprile 2020, con la quale l'Ufficio VIII ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione internazionale delle proposte presentate nell'ambito della *Call*, indicando i progetti ammissibili alle agevolazioni e l'importo del finanziamento, a valere sulle disponibilità del conto di contabilità speciale 5944 (IGRUE) relativo al programma *Eurostars*, ad essi destinato;

Preso atto della graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, della valutazione positiva espressa dall'*Eurostars* nei confronti dei progetti a partecipazione italiana, tra i quali è presente il progetto dal titolo E! 113690 BIOTOOL;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto direttoriale n. 1208 del 30 luglio 2020, reg. UCB n. 517 in data 7 agosto 2020, con il quale sono stati nominati, in ordine preferenziale, gli esperti tecnico scientifici per la valutazione delle attività *in itinere*;

Atteso che la prof.ssa Sabina Iole Giuseppina Failla ha approvato il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti e regolamenti citati in premessa;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale E! 113690 BIOTOOL, di durata trenta mesi salvo proroghe, il cui costo complessivo è pari a euro 553.175,00, figura il seguente proponente italiano: Landlab s.r.l.;

Visto il *Consortium agreement* stilato tra i partecipanti al progetto E! 113690 BIOTOOL;

Preso atto dell'istruttoria tecnico-economica sul progetto, effettuata dall'istituto convenzionato Invitalia ed acquisita dal MUR in data 21 ottobre 2020, prot. n. 15697;

Preso atto della DSAN a firma del dott. Adriano Altissimo, acquisita al protocollo dell'Ufficio in data 2 novembre 2020, n. 16492, con la quale vengono definitivamente fissate la data di inizio del progetto al 1° settembre 2020 e la sua durata in trenta mesi, con conclusione al 28 febbraio 2023, come stabilito per il progetto internazionale;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il COR n. 4784301 del 5 febbraio 2021;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf ID n. 10561367 del 5 febbraio 2021 – Vercor 10836010;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo E! 113690 BIOTOOL, presentato dalla società Landlab srl, C.F. 03765250240, è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1).

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° settembre 2020 e la sua durata è di trenta mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini
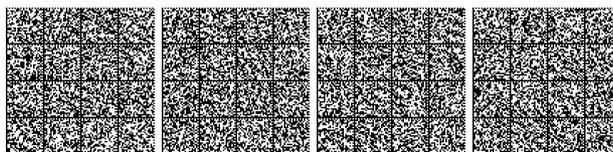
previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 3) approvato dall'esperto tecnico scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. L'agevolazione complessivamente accordata per il progetto E! 113690 BIOTOOL è pari a euro 199.940,00.

2. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro 199.940,00, nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del conto di contabilità speciale 5944 (IGRUE) relativo al programma *Eurostars*.

3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sulle disponibilità del conto di contabilità speciale 5944 (IGRUE) relativo al programma *Eurostars*.

4. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma.

5. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla Iniziativa di programmazione congiunta *Eurostars* e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta del beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1 come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*», nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici. La predetta anticipazione, in caso di soggetti privati, è disposta nella misura del 50%, previa garanzia da apposita polizza fideiussoria o assicurativa rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto; obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto beneficiario per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2021

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 399

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto relativo al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link:

http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione

21A01603
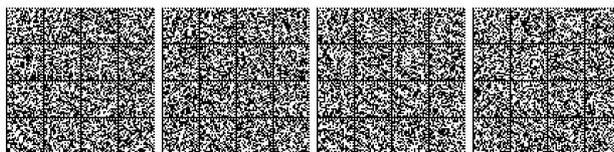
MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 19 marzo 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, commi 16-*bis* e seguenti;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 5 marzo 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 6 marzo 2021, n. 56;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visto il verbale del 19 marzo 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, unitamente all'allegato report n. 44, dal quale risulta che «Per la settima settimana consecutiva si riporta un peggioramento nel livello generale del rischio epidemico in Italia con un livello generale di rischio alto» nonché la necessità «alla luce del continuo

aumento sostenuto della prevalenza di alcune varianti virali a maggiore trasmissibilità di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone e della mobilità»;

Visto che dal medesimo verbale 19 marzo 2021 della Cabina di regia, si evince che la Regione Campania, presenta uno scenario «di tipo 4» (Rt 1.59-1.72) e un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti (pari a 305), nonché un livello di rischio alto;

Vista, altresì, la nota del 19 marzo 2021 del comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che non ricorrono le condizioni di cui all'art. 1, comma 16-*ter* del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, e che pertanto è necessario reiterare, per ulteriori quindici giorni, le misure di cui alla citata ordinanza 5 marzo 2021 per la Regione Campania, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione;

Sentito il presidente delle Regione Campania;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Campania

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate, per la Regione Campania, l'ordinanza del Ministro della salute 5 marzo 2021, citata in premessa, è rinnovata per ulteriori quindici giorni.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2021

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 588

21A01799

ORDINANZA 19 marzo 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sardegna.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemio-

logica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 27 febbraio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sardegna», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 28 febbraio 2021, n. 50, Edizione straordinaria;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da Covid-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visto il verbale del 19 marzo 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, unitamente all'allegato report n. 44, dal quale risulta che «Per la settima settimana consecutiva si riporta un peggioramento nel livello generale del rischio epidemico in Italia con un livello generale di rischio alto» nonché la necessità «alla luce del continuo aumento sostenuto della prevalenza di alcune varianti virali a maggiore trasmissibilità di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone e della mobilità»;

Vista, altresì, la nota del 19 marzo 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 16-*bis* del richiamato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, con ordinanza del Ministro della salute sono individuate, tra l'altro, le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti;

Rilevato che, dall'analisi dei dati del monitoraggio relativo alla settimana 8-14 marzo 2021, la Regione Sardegna presenta uno scenario «di tipo 1» (Rt 0.97-1.2), un livello di rischio moderato e un'incidenza settimanale dei contagi inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e, pertanto, allo stato, non sussistono i presupposti per la permanenza della medesima Regione nella c.d. «zona bianca»;

Visto che, ai sensi dell'art. 1, comma 16-*septies*, lettera *d)*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, sono denominate «"Zona gialla", le regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli indicati alle lettere *a)*, *b)* e *c)*»;

Visto l'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, il quale prevede che «Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla ai sensi dell'art. 1, comma 16-*septies*, lettera *d)*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'art. 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, per la zona arancione di cui all'art. 1, comma 16-*septies*, lettera *b)*, del decreto-legge n. 33 del 2020»;

Sentito il Presidente della Regione Sardegna;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

Misure di contenimento del contagio nella Regione Sardegna

1.Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate, alla Regione Sardegna cessano di applicarsi le disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro della salute 27 febbraio 2021 e, di conseguenza, alla medesima Regione, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, si applicano le misure di cui alla c.d. «zona arancione», come disciplinate dal Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

2. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2021

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 589

21A01800

ORDINANZA 19 marzo 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Molise.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, commi 16-*bis* e seguenti;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 27 febbraio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Molise», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 28 febbraio 2021, n. 50;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 marzo 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Molise», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 13 marzo 2021, n. 62;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia

da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visto il verbale del 19 marzo 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, unitamente all'allegato *report* n. 44, dal quale risulta che «Per la settima settimana consecutiva si riporta un peggioramento nel livello generale del rischio epidemico in Italia con un livello generale di rischio alto» nonché la necessità «alla luce del continuo aumento sostenuto della prevalenza di alcune varianti virali a maggiore trasmissibilità di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone e della mobilità»;

Visto che dal medesimo verbale 19 marzo 2021 della Cabina di regia, si evince che la Regione Molise, presenta uno scenario «di tipo 1» (Rt 0.65-1.17) e un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti (pari a 140), nonché un livello di rischio moderato;

Vista, altresì, la nota del 19 marzo 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 16-*ter*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ai fini della nuova classificazione della Regione Molise;

Sentito il Presidente delle Regione Molise;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Molise

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del *virus* SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate, alla Regione Molise si applicano, ai sensi e nei termini di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, le misure di cui alla c.d. «zona arancione», come disciplinate dal capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2021

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 587

21A01801

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DEL SALENTO

DECRETO RETTORALE 3 marzo 2021.

Modifica dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante l'autonomia statutaria e regolamentare degli atenei;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante le norme in materia di organizzazione delle università;

Visto il decreto rettorale 6 novembre 2017, n. 597 con il quale è stata disposta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dello statuto di autonomia di questa università;

Tenuto conto che lo statuto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 2017, n. 275 ed è entrato in vigore in data 8 dicembre 2017;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 23 del 25 febbraio 2020;

Vista la delibera del Senato accademico n. 35 del 21 aprile 2020 di approvazione della proposta di revisione dello statuto;

Vista la nota rettorale prot. n. 100580 del 28 luglio 2020 con la quale è stata trasmessa la proposta di revisione dello statuto al MUR per il richiesto parere da fornire entro il termine disposto dall'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989;

Vista nota prot n. 118947 del 27 settembre 2020 del Ministero dell'università con la quale il Ministero ha concesso il nulla osta e ha fornito talune raccomandazioni;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 187 del 27 novembre 2020;

Vista la delibera del Senato accademico n. 139 del 15 dicembre 2020;

Vista la nota rettorale prot. n. 154155 del 23 dicembre 2020;
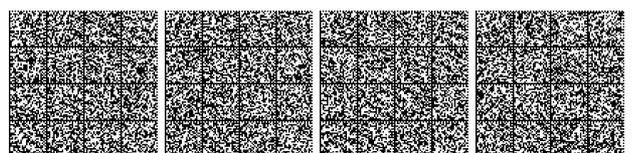
Tenuto conto che il Ministero, con nota assunta al prot. n. 40188 del 24 febbraio 2021, ha preso atto di quanto comunicato da questo Ateneo con la summenzionata nota prot. n. 154155 del 23 dicembre 2020 senza formulare ulteriori raccomandazioni;

Visto l'art. 30 dello statuto;

Ritenuto concluso l'*iter* di approvazione delle modifiche di statuto;

Decreta:

Art. 1.

Di emanare le modifiche ai seguenti articoli dello statuto:

Art. 21, comma 1:

1. All'atto di accettazione dell'incarico, i docenti a contratto dichiarano l'inesistenza di conflitti d'interesse o di situazioni di incompatibilità, previsti dalla legge, dallo statuto e dal codice etico e di comportamento dell'Ateneo.

Art. 29, comma 1:

1. Sono fonti normative dell'università la Costituzione, il diritto europeo, le leggi dello Stato e della regione, lo statuto, il codice etico e di comportamento e i regolamenti di autonomia.

Art. 30, comma 2:

2. Il codice etico e di comportamento e i regolamenti di autonomia, nel rispetto delle procedure di controllo previste dalla legge:

sono emanati con decreto del Rettore;

sono inseriti nel Registro ufficiale degli atti normativi di Ateneo, con cronologia consecutiva di numero e anno;

sono pubblicati entro quindici giorni dall'emanazione in un'apposita unica sezione del sito ufficiale di Ateneo;

entrano in vigore non oltre il quindicesimo giorno dalla loro pubblicazione.

Capo quarto. Codice etico e di comportamento e sistemi di autoregolazione

Art. 33. Codice etico e di comportamento:

1. Il codice etico e di comportamento garantisce il rispetto della parte prima dello statuto, individuando le condotte rilevanti ai fini dell'irrogazione di sanzioni, a fronte di ingiustizie, discredito e danni nelle attività didattiche, di reclutamento scientifico, di valutazioni comparative, di gestione di programmi e di risorse dell'Ateneo.

2. Idem

3. Il codice etico e di comportamento si applica alle attività di tutti i componenti della comunità universitaria e ad ogni altro soggetto destinatario delle disposizioni dello stesso codice anche per la chiamata dei professori di ruolo, per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, per l'attribuzione dei contratti di insegnamento, per l'attribuzione dell'incarico di professore visitatore, e per tutti i concorsi e le valutazioni comparative espletate a qualsiasi titolo nell'università.

4. Il codice etico e di comportamento è approvato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

5. Sulle violazioni del codice etico e di comportamento, prive di rilievo disciplinare come descritte nel codice, decide il Senato accademico a maggioranza assoluta su proposta del Rettore all'esito del procedimento disciplinato dallo stesso, entro i novanta giorni dalla segnalazione pervenuta, o da quando ha avuto conoscenza del fatto.

6. Abrogato

6. In caso di violazione del codice etico e di comportamento priva di rilievo disciplinare la sanzione consiste nel richiamo, riservato o pubblico, nei confronti dell'autore della trasgressione.

Art. 49, comma 2 e comma 5, lett. *b)*:

2. Il Senato accademico approva e modifica lo statuto, i regolamenti di autonomia e il codice etico e di comportamento coerentemente alle previsioni del precedente art. 32 e 33, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

(*Omissis*).

5. Il Senato accademico:

(*Omissis*).

b. decide sulle violazioni del codice etico e di comportamento prive di rilievo disciplinare su proposta del Rettore, a maggioranza assoluta dei suoi componenti;

Art. 62, comma 1:

1. Il Collegio di disciplina è composto da cinque docenti in regime di tempo pieno, anche esterni, di cui tre professori ordinari, un professore associato e un ricercatore a tempo indeterminato.

Art.63, comma 13:

Nel caso di violazioni ascrivibili al Rettore, tutte le competenze proprie di quest'ultimo sono attribuite al Decano.

Art. 65, comma 1:

1. Accertamenti di fatti contestualmente rilevanti in ambito disciplinare, di violazione del codice etico e di comportamento e di violazione dell'autoregolamentazione contro il *mobbing* non possono costituire oggetto di più procedimenti e sanzioni.

Art. 99, comma 5:

Nel caso in cui il numero dei direttori di dipartimento risulti essere uguale o inferiore ad otto, i direttori di dipartimento componenti del Senato sono eletti a scrutinio maggioritario in collegio unico dagli stessi direttori di dipartimento.

Art. 2.

Di stabilire che le succitate modifiche allo statuto entrino in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento.

Art. 3.

Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Uf-*
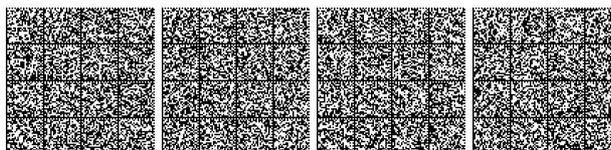
ficiale ai sensi dell'art. 6, comma 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168 e al Ministero dell'università e della ricerca per conoscenza.

Art. 4.

Di pubblicare il testo dello statuto coordinato con le modifiche di cui all'art. 1 sul portale di Ateneo nella sezione statuto e regolamenti e nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà portato in comunicazione nella prossima seduta del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

Lecce, 3 marzo 2021

Il Rettore: POLLICE

———

ALLEGATO

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEL SALENTO
IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 240/2010

Approvato dal Senato accademico con delibera n. 133 del 28 luglio 2017 previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione con delibera n. 101 del 10 aprile 2017 e modificato dal Senato accademico con delibera n. 35 del 21 aprile 2020 previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione con delibera n. 23 del 25 febbraio 2020 e dal Senato accademico con delibera n. 139 del 15 dicembre 2020 previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione n. 187 del 27 novembre 2020.

INDICE

Parte I
Comunità universitaria

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.
Principi generali

1. L'Università del Salento, di seguito denominata Università o Ateneo, è una comunità di persone che si riconoscono nella libera promozione della ricerca e della didattica come strumenti di sviluppo umano, di affermazione del pluralismo e di perseguimento delle pari dignità sociale.

2. L'Università è un'istituzione pubblica che riconosce e attua i principi, i diritti e i doveri previsti nella Costituzione italiana e nei Trattati dell'Unione europea.

3. L'Università agisce nella piena indipendenza da qualsiasi orientamento ideologico, politico, religioso, economico.

4. L'Università riconosce e attua il principio di pari opportunità e si riconosce nei principi espressi nella «Carta europea dei ricercatori».

5. All'interno della comunità universitaria nessuno può essere discriminato, in qualsiasi modo o forma, in ragione delle proprie scelte di studio, di ricerca e di insegnamento.

6. L'Università riconosce e garantisce pari dignità ai propri studenti, ne promuove la personalità libera e critica, rimuove gli ostacoli che di fatto impediscono scelte e opportunità e cagionano discriminazione, valorizza il merito e l'eccellenza.

7. L'Università promuove il principio dell'accesso aperto alla letteratura scientifica, nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale.

8. L'Università promuove le attività di orientamento e tutorato e le attività extracurriculari come importante momento di formazione per gli studenti, di aggregazione per la comunità universitaria.

9. L'Università promuove e sostiene la ricerca di base e applicata e si riconosce nel principio di valutazione.

L'Ateneo nell'assegnazione delle risorse finanziarie e di personale ai Dipartimenti terrà conto dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dai docenti afferenti alla struttura.

10. L'Università si avvale di finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati, nella piena autonomia di programmazione e sviluppo della comunità universitaria.

11. L'Università del Salento conferisce i titoli previsti dalla legge per i corsi di studio attivati.

Art. 2.
Principio di dignità del lavoro

Nell'organizzazione del lavoro l'Università:

promuove la valorizzazione delle risorse umane, nel rispetto della libertà individuale dei lavoratori;

garantisce lo svolgimento delle relazioni sindacali;

garantisce la tutela della salute, la sicurezza nei luoghi di lavoro e il rispetto della personalità morale dei lavoratori, ne promuove la cultura e ne diffonde le buone prassi;

tutela e promuove le pari opportunità.

Art. 3.
Principio di internazionalizzazione

L'Università considera l'internazionalizzazione delle proprie attività di ricerca e di didattica quale obiettivo strategico di sviluppo e quale modello di valorizzazione del proprio ruolo nei rapporti con gli altri Paesi.

Art. 4.
Principio di separazione

L'Università si organizza separando le funzioni di indirizzo politico e le funzioni di gestione nel rispetto dell'autonomia e indipendenza delle attività di valutazione, garanzia e controllo.

Art. 5.
Principio di pubblicità e trasparenza

1. L'Università conforma la propria attività al principio di trasparenza garantendo la pubblicità degli atti e l'accesso ai documenti.

2. Gli ordini del giorno, i verbali ed i provvedimenti degli organi d'Ateneo, fatto salvo il rispetto del principio di riservatezza dei dati personali, sono pubblici.

Art. 6.
Principio di partecipazione

L'Università promuove la partecipazione delle sue componenti alla trattazione di temi di interesse generale anche attraverso l'organizzazione di conferenze di Ateneo.
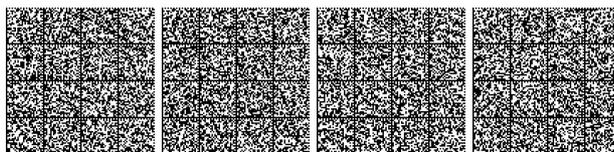
Art. 7.

Principio di semplificazione

Al fine di migliorare i propri modelli funzionali e organizzativi l'Università promuove la semplificazione procedimentale e normativa anche attraverso lo strumento del silenzio assenso nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

TITOLO II

DIRITTI E DOVERI

Capo I

STUDENTI

Art. 8.

Diritti e doveri

1. L'Università s'impegna a rendere effettivi nei confronti dei propri studenti i principi e i criteri sanciti dall'art. 34 della Costituzione.

2. Sono studenti dell'Università tutti coloro che a qualsiasi titolo sono iscritti a corsi di studio, a corsi *post-lauream* e a corsi di dottorato.

3. L'Università garantisce l'osservanza dello statuto dei diritti e dei doveri degli studenti.

4. È dovere di tutti gli studenti attenersi a principi di correttezza e lealtà nei confronti dell'Università, dei docenti e di tutto il personale, rispettando altresì la legislazione sul diritto di autore, sulla privativa industriale, sui marchi, sui brevetti, sulle opere di ingegno, nonché astenersi dal plagio.

5. Al fine di migliorare la qualità delle attività svolte dalla comunità universitaria gli studenti hanno il diritto e il dovere di valutare le attività didattiche e i servizi prestati dall'Ateneo.

6. Nell'ambito di specifiche attività formative, agli studenti dei corsi di dottorato nonché a quelli dei corsi di laurea magistrale è aperta la partecipazione a gruppi o progetti di ricerca.

Art. 9.

Libertà di riunione e organizzazione

1. Gli studenti hanno il diritto di riunirsi all'interno dei locali dell'Università dandone adeguato preavviso e indicando un responsabile per il rispetto e la salvaguardia degli spazi utilizzati.

2. Gli studenti hanno diritto di proporre lo svolgimento di attività formative e culturali complementari all'offerta formativa.

Art. 10.

Studenti con disabilità

L'Università promuove e garantisce l'inclusione e la partecipazione effettive degli studenti con disabilità.

Art. 11.

Studenti lavoratori e a tempo parziale

Agli studenti lavoratori o impegnati a tempo parziale negli studi universitari l'Ateneo garantisce modalità idonee per il compimento degli studi.

Art. 12.

Studenti visitatori e ospiti

1. Durante la loro permanenza gli studenti visitatori e ospiti sono equiparati agli studenti iscritti, con le sole limitazioni previste dalla legge e dallo statuto.

2. Gli studenti stranieri non iscritti presso l'Ateneo possono fruire dell'assistenza linguistica e dell'orientamento specifico per il loro inserimento nella comunità universitaria.

Art. 13.

Tasse e contributi degli studenti

1. Gli studenti contribuiscono al sostegno economico della comunità universitaria, in conformità con i criteri di cui agli artt. 34 e 53 della Costituzione, fatte salve le eccezioni disposte dalla legge.

2. Gli studenti non italiani contribuiscono al sostegno economico della comunità universitaria nelle forme e nei modi previsti dai progetti di internazionalizzazione dell'Ateneo.

3. I contributi di cui al comma 1 sono destinati principalmente al miglioramento dei servizi dedicati agli studenti.

Art. 14.

Rappresentanza

1. L'Università promuove la rappresentanza elettiva degli studenti.

2. L'elettorato attivo spetta agli iscritti ai corsi di studio e ai corsi di dottorato.

3. L'elettorato passivo è attribuito agli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca.

4. Il mandato dei rappresentanti degli studenti dura due anni ed è rinnovabile per una sola volta.

5. Negli organi elettivi a composizione mista la rappresentanza degli studenti è pari al venti per cento del totale dei componenti l'organo.

Capo II

DOCENTI

Art. 15.

Diritti e doveri

1. Salvo diversa disposizione di legge, la funzione docente è svolta nell'Università dai professori di ruolo, a contratto, straordinari a tempo determinato, visitatori che insegnano nell'Ateneo, nonché dai ricercatori di ruolo o a tempo determinato, che operano all'interno delle strutture di ricerca dell'Ateneo.

2. I professori di ruolo e i ricercatori di ruolo e a tempo determinato compongono l'organico unico di Ateneo.

3. Le cariche di componente del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione, del Collegio di disciplina e della Commissione etica e le cariche accademiche, ai sensi dell'art. 20, comma 1 dello statuto, sono incompatibili con la contestuale titolarità di incarichi politici o di dirigenza di partito.

4. I componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione non possono: *a)* ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore, limitatamente al Senato accademico ed al Consiglio di amministrazione, e per i Direttori di Dipartimento, limitatamente al Senato accademico; *b)* essere componenti di altri organi dell'Università, salvo degli organi in cui si è componenti di diritto; *c)* ricoprire il ruolo di Direttore di Scuola di specializzazione né far parte del relativo Consiglio di amministrazione; *d)* svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'Anvur; *e)* ricoprire la carica di Rettore, di Consigliere di amministrazione, di Senatore, di componente del Nucleo di valutazione e del Collegio dei revisori dei conti di altre Università italiane statali, non statali o telematiche.

5. I docenti si riconoscono nel rifiuto di qualsiasi forma di conflitto d'interessi e nell'accettazione delle incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto.

6. È garantito ai docenti il diritto di:

partecipare a gruppi e progetti di ricerca dell'Università;

essere valutati singolarmente per la propria attività didattica, di produzione scientifica e di gestione;
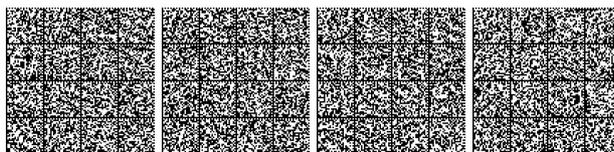
ricevere incentivi esclusivamente sulla base dei risultati conseguiti nella didattica, nella ricerca e nella gestione.

7. Nei confronti degli studenti, i docenti hanno il dovere di:

garantire la propria presenza nelle date e negli orari di lezione, di ricevimento e di appello d'esami;

rispettare il calendario didattico, senza anticipare date rese pubbliche agli studenti;

fornire informazioni e garantire la visione della valutazione d'esame;

svolgere attività di orientamento e tutorato.

Art. 16.

Carico didattico

1. Il carico didattico del docente è computato e valutato con riferimento alle sue attività all'interno dell'offerta formativa dell'Ateneo.

2. I ricercatori di ruolo svolgono attività didattica integrativa e di servizio agli studenti all'interno dell'offerta formativa dell'Ateneo.

3. Ai ricercatori di ruolo, con il loro consenso, possono essere attribuiti insegnamenti con diritto alla retribuzione aggiuntiva nei limiti delle risorse di bilancio e secondo tempi, modalità e criteri stabiliti dal regolamento generale dei docenti.

Art. 17.

Giudizio tra pari

1. I docenti sono valutati per le proprie attività didattiche e scientifiche, in conformità con la legge e il Sistema di valutazione di Ateneo.

2. I docenti hanno diritto a un giudizio formulato da docenti di fascia pari o superiore a quella di appartenenza nei casi previsti dalla legge.

Art. 18.

Rappresentanza

1. I docenti dell'Università hanno diritto a una propria rappresentanza, in conformità con la legge e con lo statuto.

2. L'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo nonché ai ricercatori di ruolo e a quelli a tempo determinato.

3. L'elettorato passivo è riservato ai professori e ai ricercatori di ruolo che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Art. 19.

Aree rappresentative dell'Ateneo

1. Per la formazione degli organi elettivi centrali di rappresentanza e programmazione, la comunità universitaria dei docenti si struttura nelle seguenti tre Aree rappresentative dei settori scientifico disciplinari dell'Ateneo:

giuridico-economica;

umanistico-sociale;

tecnico-scientifica.

2. L'inserimento di ciascun settore scientifico-disciplinare in un'Area rappresentativa è stabilito dal Senato accademico.

3. Ciascun docente dell'Ateneo, in qualità di elettore attivo e passivo, appartiene all'Area rappresentativa comprendente il proprio settore scientifico disciplinare.

Art. 20.

Cariche accademiche e docenti a tempo definito

1. Sono Cariche accademiche:

Il Rettore;

Il Pro-rettore vicario;

Il Direttore di Dipartimento;

Il Presidente della Scuola;

Il Direttore della Scuola superiore ISUFI;

Il Direttore della Scuola di Dottorato;

Il Direttore di Scuola di specializzazione, con esclusione del Direttore della Scuola di specializzazione per le Professioni Legali;

Il Presidente di Consiglio didattico;

Il Coordinatore di Collegio dei docenti di Dottorato.

2. L'opzione per il tempo pieno o per il tempo definito è resa pubblica.

Art. 21

Docenti a contratto

1. All'atto di accettazione dell'incarico, i docenti a contratto dichiarano l'inesistenza di conflitti d'interesse o di situazioni di incompatibilità, previsti dalla legge, dallo statuto e dal codice etico e di comportamento dell'Ateneo.

2. Il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale costituisce titolo preferenziale di attribuzione del contratto.

3. L'elenco dei docenti a contratto, con i relativi *curricula*, è pubblico.

Art. 22.

Professori visitatori.

1. Sulla base di specifici progetti e in conformità con la legge e con lo statuto, l'Università promuove l'inserimento nella propria offerta formativa e nella propria attività di ricerca di professori visitatori.

2. L'offerta formativa può essere integrata dai docenti di ruolo di altro Ateneo italiano, in virtù di specifici accordi e convenzioni tra Atenei stipulati secondo la normativa vigente e finalizzati al conseguimento di obiettivi di comune interesse.

3. L'elenco dei professori visitatori, con i relativi *curricula*, è pubblico.

Art. 23.

Tutela della creatività intellettuale

L'Università garantisce e tutela le opere e le invenzioni prodotte al suo interno, nei modi e nelle forme della legge e assicura un equo compenso al loro creatore o inventore.

Capo III

PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO

Art. 24.

Diritti e doveri

1. Il personale tecnico e amministrativo dell'Università, a cui sono equiparati ai fini delle norme del presente statuto i collaboratori ed esperti linguistici, gode dei diritti e adempie ai doveri previsti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.

2. È garantita la tutela contro molestie sessuali, *mobbing* e qualsiasi forma di discriminazione.

3. Il personale di cui al comma 1 ha diritto a ricevere incentivi esclusivamente sulla base dei risultati conseguiti.

4. La carica di componente del Consiglio di amministrazione o del Senato accademico, nonché l'incarico di Direttore generale sono incompatibili con la contestuale titolarità, in qualsiasi forma ricoperta, di incarichi politici o di dirigenza di partito.

Art. 25.

Formazione e aggiornamento

1. L'Università promuove e valorizza la crescita professionale del personale tecnico-amministrativo.
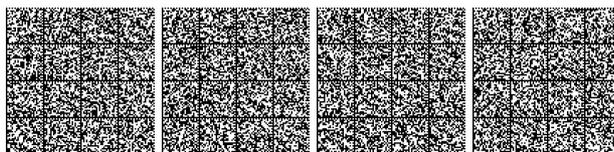
2. Il personale tecnico-amministrativo ha il diritto e il dovere di perseguire la propria crescita professionale a mezzo di aggiornamenti e di formazione continua.

3. L'Università s'impegna per il coinvolgimento del personale tecnico-amministrativo nelle attività di formazione e predispone appositi programmi, in conformità con i contratti collettivi e con lo statuto.

4. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale e sentita la Consulta del personale tecnico amministrativo, adotta piani annuali o pluriennali di formazione e di aggiornamento.

Art. 26.

Partecipazione ad attività didattiche e scientifiche

1. Il personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca può partecipare a gruppi e progetti di ricerca dell'Università.

2. Il personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato e in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali può partecipare a procedure per l'attribuzione di contratti a titolo oneroso bandite per far fronte a specifiche esigenze didattiche anche integrative.

Art. 27.

Rappresentanza

1. Il personale tecnico-amministrativo ha diritto alla rappresentanza nelle forme previste dallo statuto.

2. L'elettorato attivo spetta al personale in ruolo a tempo indeterminato e al personale a tempo determinato e l'elettorato passivo spetta unicamente al personale in ruolo a tempo indeterminato.

Capo IV

PERSONALE ESTERNO ALL'UNIVERSITÀ

Art. 28.

Soggetti esterni

1. I collaboratori esterni inseriti in gruppi di ricerca e i collaboratori esterni che svolgono attività di supporto alla didattica, limitatamente al periodo del loro rapporto con l'Università, fanno riferimento al Dipartimento cui appartiene il responsabile della ricerca o il titolare dell'insegnamento.

2. I docenti a contratto nonché i professori visitatori fanno riferimento al Dipartimento proponente.

3. I soggetti previsti nel presente articolo non godono dell'elettorato attivo e passivo.

TITOLO III

SISTEMA DELLE FONTI

Capo I

CRITERI GENERALI

Art. 29.

Fonti normative dell'Università

1. Sono fonti normative dell'Università la Costituzione, il diritto europeo, le leggi dello Stato e della regione, lo statuto, il codice etico e di comportamento e i Regolamenti di autonomia.

2. Sono regolamenti di autonomia sia quelli di Ateneo che quelli interni dei singoli organi.

Art. 30.

Pubblicazione e cognizione delle fonti

1. Lo statuto è adottato, emanato e pubblicato in conformità con quanto dispone la legge.

2. Il codice etico e di comportamento e i regolamenti di autonomia, nel rispetto delle procedure di controllo previste dalla legge:

sono emanati con decreto del Rettore;

sono inseriti nel Registro ufficiale degli atti normativi di Ateneo, con cronologia consecutiva di numero e anno;

sono pubblicati entro quindici giorni dall'emanazione in un'apposita unica sezione del sito ufficiale di Ateneo;

entrano in vigore non oltre il quindicesimo giorno dalla loro pubblicazione.

Capo II

STATUTO

Art. 31.

Adozione, revisione e adeguamento

1. L'iniziativa di revisione dello statuto spetta:

al Rettore;

ad almeno 5 componenti del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione;

al Consiglio degli studenti, alla Consulta del personale tecnico e amministrativo e al Comitato unico di Garanzia, con proposta deliberata a maggioranza assoluta dei componenti;

ad almeno il cinque per cento degli studenti;

ad almeno il venti per cento dei docenti;

ad almeno il venti per cento del personale tecnico-amministrativo dell'Università.

2. Le iniziative di revisione consistono nella richiesta di abrogazione o integrazione testuale o nell'aggiunta di articoli dello statuto ovvero di parti di esso.

3. La revisione è approvata dal Senato accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 32.

Regolamenti

1. Sono regolamenti di Ateneo:

a) il regolamento generale di Ateneo;

b) il regolamento didattico di Ateneo;

c) il regolamento per gli studenti;

d) il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;

e) il regolamento sulla trasparenza dei procedimenti amministrativi;

f) il regolamento generale dei docenti;

g) il regolamento per i corsi di dottorato;

h) il regolamento per gli assegni di ricerca;

i) il regolamento su *spin off* e *start up* universitari.

2. I regolamenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)* sono deliberati dal Senato accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. I regolamenti di cui alle lettere *d)* e *i)* sono deliberati dal Consiglio di amministrazione previo parere favorevole del Senato accademico e, per quanto di loro competenza, dei Dipartimenti. I regolamenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)* sono deliberati a maggioranza assoluta dei componenti degli organi competenti.

Sui regolamenti di cui alle lettere *b)*, *c)* è acquisito il parere del Consiglio degli studenti e sui regolamenti di cui alle lettere *a)* ed *e)* è acquisito il parere della Consulta del personale tecnico-amministrativo.

3. I regolamenti delle strutture previste dal presente statuto sono redatti in conformità ai regolamenti di cui al comma 1 e sono approvati dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti su proposta dei rispettivi organi collegiali.

4. Per la gestione di determinate attività o esigenze, l'Università può adottare altri regolamenti anche di Ateneo, in esecuzione di leggi o indipendenti.
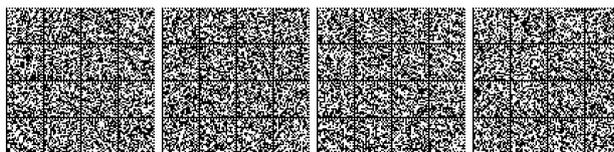
Capo IV

CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO
E SISTEMI DI AUTOREGOLAZIONE

Art. 33.
Codice etico e di comportamento

1. Il codice etico e di comportamento garantisce il rispetto della Parte prima dello statuto, individuando le condotte rilevanti ai fini dell'irrogazione di sanzioni, a fronte di ingiustizie, discredito e danni nelle attività didattiche, di reclutamento scientifico, di valutazioni comparative, di gestione di programmi e di risorse dell'Ateneo.

2. Esso regola altresì i casi sia di conflitto di interesse sia di conflitti in materia di proprietà intellettuale.

3. Il codice etico e di comportamento si applica alle attività di tutti i componenti della comunità universitaria e ad ogni altro soggetto destinatario delle disposizioni dello stesso codice anche per la chiamata dei professori di ruolo, per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, per l'attribuzione dei contratti di insegnamento, per l'attribuzione dell'incarico di professore visitatore, e per tutti i concorsi e le valutazioni comparative espletate a qualsiasi titolo nell'Università.

4. Il codice etico e di comportamento è approvato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

5. Sulle violazioni del Codice etico e di comportamento, prive di rilievo disciplinare come descritte nel Codice, decide il Senato accademico a maggioranza assoluta su proposta del Rettore all'esito del procedimento disciplinato dallo stesso, entro i novanta giorni dalla segnalazione pervenuta, o da quando ha avuto conoscenza del fatto.

6. In caso di violazione del Codice etico e di comportamento priva di rilievo disciplinare la sanzione consiste nel richiamo, riservato o pubblico, nei confronti dell'autore della trasgressione.

Art. 34.
Autoregolazione contro molestie sessuali, mobbing e discriminazioni

1. L'Università tutela con appositi strumenti di autoregolazione il diritto di tutti i componenti della comunità accademica a non subire molestie sessuali, *mobbing* e discriminazioni negli ambienti di lavoro e di studio.

2. Gli strumenti di autoregolazione costituiscono parametro di valutazione da parte del Comitato unico di garanzia.

Parte II
Organizzazione universitaria

TITOLO I
STRUTTURE DELLA RICERCA E DELLA DIDATTICA

Capo I

DIPARTIMENTI E STRUTTURE DIDATTICHE

Art. 35.
Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono strutture primarie che hanno il compito di promuovere le attività di ricerca scientifica, di didattica e di formazione nei settori scientifico-disciplinari di loro competenza, nonché le attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.

2. All'interno dei Dipartimenti sono garantiti ai singoli, nel rispetto della programmazione delle attività di ricerca e di didattica e delle esigenze dei docenti e ricercatori, l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzazione delle strutture e degli strumenti e quanto è necessario per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge.

3. Nel perseguimento dei propri compiti istituzionali i Dipartimenti hanno autonomia scientifica e regolamentare. Esercitano autonomia didattica nei limiti definiti dal regolamento didattico di Ateneo. Hanno autonomia organizzativa, amministrativa e gestionale nei limiti previsti dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla legge n. 240/2010.

4. Il Dipartimento è costituito da docenti afferenti a gruppi di settori scientifico-disciplinari omogenei o impegnati in linee di ricerca omogenee.

5. Un Dipartimento può concorrere alla costituzione di strutture di raccordo.

Art. 36.
Costituzione dei Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono costituiti da almeno trentacinque docenti di ruolo e ricercatori che vi afferiscono, di cui almeno sei professori di prima fascia. I mutamenti di afferenza, adeguatamente motivati, sono approvati dal Senato accademico sentiti i Dipartimenti interessati e regolati dal criterio dell'omogeneità dei settori scientifico-disciplinari o delle linee di ricerca.

2. Possono partecipare alle attività di ricerca del Dipartimento le figure previste dalle leggi vigenti.

3. I Dipartimenti sono costituiti, modificati e soppressi con decreto del Rettore su proposta del Senato accademico approvata dal Consiglio di amministrazione.

4. Nell'atto di costituzione del Dipartimento è indicato l'elenco dei gruppi di settori scientifico-disciplinari dei quali il Dipartimento è responsabile e per i quali formula proposte di reclutamento, indice e gestisce procedure di valutazione comparativa, assegna, sentiti gli interessati, i carichi didattici per l'intero Ateneo anche mediante convenzione fra i Dipartimenti.

5. La responsabilità di ciascun settore scientifico-disciplinare è attribuita a un solo Dipartimento.

6 Un Dipartimento può chiedere, con delibera adottata a maggioranza assoluta, l'attribuzione della responsabilità di un settore scientifico disciplinare. Il Senato accademico delibera il cambio di responsabilità a maggioranza assoluta, sentito il Dipartimento responsabile e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

7. Qualora il medesimo settore scientifico-disciplinare sia rappresentato in più di un Dipartimento, le proposte relative alla programmazione degli organici e le proposte di chiamata sono corredate dal parere di ciascun Dipartimento, ulteriore rispetto a quello responsabile, cui afferisca una quota pari ad almeno il quaranta per cento dei punti organico del settore scientifico-disciplinare oggetto della proposta.

8. Se il personale docente scende al di sotto delle trentacinque unità, con decreto del Rettore, su proposta del Senato accademico approvata dal Consiglio di amministrazione, sono disposte la soppressione del Dipartimento e l'attribuzione ad altri Dipartimenti dell'Ateneo della responsabilità dei settori scientifico-disciplinari ad esso originariamente riconosciuti.

Art. 37.
Funzioni

1. I Dipartimenti, nel rispetto delle proprie funzioni istituzionali e dell'autonomia, in particolare:

a) elaborano un piano triennale, aggiornabile annualmente:

1. delle proprie attività di ricerca, definendo le aree di attività e gli impegni di ricerca di preminente interesse di gruppi o di singoli afferenti e fornendo la disponibilità di strutture, servizi e strumentazione per realizzare i progetti di ricerca;

2. dell'apporto dei settori scientifico-disciplinari di loro responsabilità al complesso dell'offerta didattica dell'intero Ateneo;

3. dello sviluppo dell'organico di docenti e ricercatori, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari di loro responsabilità;

b) definiscono, in linea con gli indirizzi strategici individuati dal Consiglio di amministrazione e le determinazioni del Senato accademico, gli obiettivi da conseguire nell'anno e, contestualmente, ove necessario, i criteri di autovalutazione integrativi;
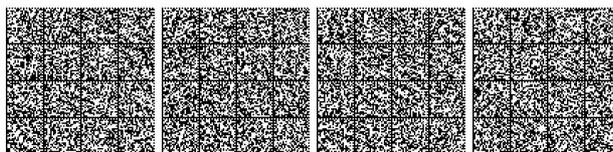
c) sostengono l'attività di ricerca, predisponendo un piano annuale di impiego dei fondi conferiti a tal fine dall'Ateneo, da allocare secondo criteri di premialità e di incentivazione del merito definiti sulla base del sistema di valutazione dell'Ateneo;

d) sono responsabili, autonomamente o in concorso con altri Dipartimenti, della programmazione, dell'attivazione e della gestione dei corsi di Dottorato di ricerca;

e) promuovono collaborazioni e convenzioni con soggetti, sia pubblici che privati, anche a livello europeo e internazionale per sviluppare attività di comune interesse con risorse specifiche;

f) predispongono e sviluppano progetti di ricerca reperendo le relative risorse;

g) propongono al Senato accademico, anche in concorso con altri Dipartimenti, l'istituzione, l'attivazione e la definizione dell'Offerta Formativa dei nuovi corsi di studio, nonché la soppressione dei corsi di studio dei quali sono Dipartimenti di riferimento;

h) propongono al Senato accademico, su iniziativa dei Consigli didattici, l'offerta formativa, incluso il manifesto degli studi, dei corsi di studio dei quali sono Dipartimenti di riferimento acquisendo il parere degli altri Dipartimenti interessati. Assicurano, d'intesa con l'Amministrazione centrale, la gestione amministrativa dei corsi e dei servizi agli studenti;

i) sostengono l'offerta formativa dei corsi di studio di altri Dipartimenti, anche stipulando apposite convenzioni e/o accordi pluriennali;

j) procedono, su richiesta di copertura degli insegnamenti da parte dei Consigli Didattici, sentiti gli interessati e il Dipartimento di afferenza ove diverso, all'assegnazione dei compiti didattici ai docenti e ai ricercatori appartenenti ai settori scientifico-disciplinari di loro responsabilità, in base a criteri di competenza specifica, di equa ripartizione e di coerenza con gli obiettivi formativi definiti dall'Ateneo;

k) affidano compiti didattici ulteriori e stipulano i contratti di insegnamento necessari per garantire il funzionamento dei Corsi di studio;

l) promuovono - previa verifica delle risorse disponibili e assicurando il prioritario funzionamento dei Corsi di studio - l'attivazione di Master di primo e di secondo livello e sono responsabili della gestione dei Master attivati;

m) propongono al Senato accademico, sentiti i Consigli didattici, misure atte a rafforzare l'internazionalizzazione delle attività formative, quali programmi di mobilità di docenti e studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio;

n) promuovono e gestiscono iniziative di alta formazione;

o) definiscono annualmente - sulla base delle risorse disponibili e in relazione ai programmi di ricerca e delle attività didattiche - le esigenze di reclutamento di nuovi professori e ricercatori, nei gruppi di settori scientifico-disciplinari di loro responsabilità;

p) deliberano le richieste di concorso o di trasferimento per i docenti di ruolo, per i gruppi di settori scientifico-disciplinari di loro responsabilità;

q) propongono le chiamate dei professori e dei ricercatori anche per trasferimento con riferimento ai concorsi da loro richiesti;

r) promuovono la nascita di *spin off* accademici e di imprese innovative sostenendone la fase di incubazione secondo quanto previsto nel relativo regolamento di Ateneo;

s) definiscono annualmente le esigenze di personale tecnico-amministrativo;

t) provvedono alla gestione e alla manutenzione dei locali ad essi assegnati e delle attrezzature in essi presenti con particolare riguardo alle misure di sicurezza;

u) coordinano ed organizzano l'attività didattica delle Scuole di specializzazione, su proposta dei relativi organi direttivi;

v) propongono al Senato accademico modifiche al Regolamento delle Scuole di specializzazione, su proposta dei relativi organi direttivi.

2. La lettera *v)* del comma precedente non si applica alla Scuola di specializzazione per le professioni legali.

3. I Dipartimenti attivano annualmente procedure di autovalutazione secondo i criteri definiti dal sistema di valutazione di Ateneo e gli eventuali propri criteri integrativi.

4. Sono di competenza del Dipartimento l'attivazione, la disattivazione e il coordinamento di eventuali strutture di ricerca di sua pertinenza.

5. All'interno del Dipartimento possono essere costituite, per un periodo di tempo definito in relazione a specifiche esigenze di carattere scientifico, Sezioni per specifiche Aree di competenza.

6. Il Dipartimento si dota di un regolamento che ne disciplina il funzionamento.

Art. 38.
Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:

a) il Consiglio di Dipartimento;

b) il Direttore;

c) la Giunta;

d) la Commissione Paritetica docenti-studenti.

2. Il Consiglio di Dipartimento programma e gestisce le attività del Dipartimento esercitando le funzioni di cui al precedente articolo 37. Il Consiglio di Dipartimento è composto:

a) dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al Dipartimento;

b) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari al quindici per cento dei componenti di cui alla lettera *a)* eletta dal personale in servizio a tempo indeterminato;

c) da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di studio di I, II e III livello del Dipartimento di riferimento pari al venti per cento dei componenti di cui alla lettera *a)*, con diritto di voto solo sui punti riguardanti la didattica e i servizi per gli studenti;

d) dai Responsabili Amministrativi senza diritto di voto.

3. Il Direttore del Dipartimento è eletto dai componenti il Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno afferenti al Dipartimento stesso ed è nominato dal Rettore. Nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno. L'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è altresì esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione. Il Direttore dura in carica quattro anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. È incompatibile con la carica di Coordinatore del collegio dei docenti di un Dottorato.

4. Il procedimento di elezione del Direttore è disciplinato dal regolamento generale di Ateneo.

5. Il Direttore:

a) ha la rappresentanza del Dipartimento ed è responsabile della sua gestione;

b) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;

c) promuove, con la collaborazione della Giunta, le attività del Dipartimento e vigila sull'osservanza delle norme nell'ambito del Dipartimento;

d) in caso di necessità ed urgenza, può adottare provvedimenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio di Dipartimento;

e) sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche organizzate dal Dipartimento;

f) formula entro la fine di ogni anno accademico, di concerto con i Presidenti dei Consigli didattici e con la Commissione paritetica docenti-studenti, una relazione sull'attività didattica svolta;

g) adotta tutte le iniziative atte ad assicurare il corretto svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti, compresa la segnalazione di eventuali condotte rilevanti come illeciti disciplinari;

h) nell'esercizio delle sue funzioni è coadiuvato dai Responsabili amministrativi.

i) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dal regolamento del Dipartimento e dai regolamenti d'Ateneo.

6. Il Direttore nomina tra i professori di ruolo un Vicedirettore Vicario che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.

7. Il Direttore può nominare tra i Professori di ruolo un Vicedirettore con delega alle funzioni di cui alle lettere *e), f)* e *g)* del comma 5.

8. La Giunta di Dipartimento è organo di gestione ordinaria con funzioni prevalentemente istruttorie, che coadiuva il Direttore del Dipartimento nell'esercizio delle sue attività. In particolare, la Giunta col-

labora nella elaborazione dei piani di sviluppo e nella loro esecuzione, predisponendo, di concerto con il Direttore, le richieste di finanziamento e la programmazione delle spese, in attuazione degli indirizzi espressi dal Consiglio di Dipartimento. La Giunta può, inoltre, deliberare sulle materie espressamente delegate dal Consiglio di Dipartimento e dai Regolamenti di Ateneo.
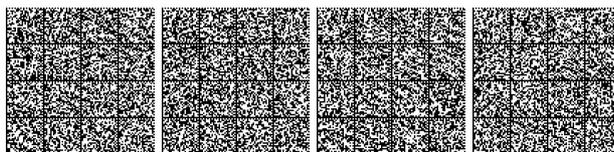
La Giunta è composta dal Direttore, dal Vicedirettore Vicario, dal Vicedirettore di cui al comma 7 ove nominato, da quattro professori di ruolo, di cui almeno due di prima fascia, da due ricercatori, da uno studente e da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo. Ai lavori della giunta partecipano altresì i responsabili amministrativi, senza diritto di voto.

I Dipartimenti possono prevedere nei propri Regolamenti una composizione più ampia della Giunta, nel rispetto delle proporzioni sopra indicate. L'elezione dei componenti della Giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.

Art. 39.

Commissione paritetica docenti-studenti

1. La Commissione paritetica docenti-studenti è costituita secondo le modalità previste dal regolamento generale di Ateneo.

2. La Commissione paritetica docenti-studenti:

a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa, analizza la coerenza complessiva dell'offerta erogata dal Dipartimento e promuove la qualità della didattica in concorso con il Dipartimento, con i Consigli didattici e con il Nucleo di valutazione;

b) elabora indicatori della qualità e della efficacia della didattica che tengano conto dell'analisi delle *performance* complessive del Dipartimento, in riferimento agli altri Dipartimenti e alle strutture similari presenti in altri Atenei;

c) svolge attività di monitoraggio dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;

d) formula pareri sulla istituzione e sulla soppressione di Corsi di studio;

e) esprime parere sulla coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati nei regolamenti didattici dei Corsi di studio secondo le norme vigenti.

3. La partecipazione alla Commissione paritetica docenti-studenti non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 40.

Consigli didattici

1. I Consigli didattici comprendono, di norma, i corsi di laurea appartenenti alla stessa classe e i corsi di laurea magistrale ad essi riconducibili e gestiscono le relative attività didattiche. Una diversa costituzione dei Consigli didattici deve essere deliberata dal Senato accademico, su proposta del Consiglio di Dipartimento.

2. Ciascun Consiglio didattico è costituito dai professori di ruolo e dai ricercatori di ruolo e a tempo determinato che siano «docenti di riferimento» ai sensi della normativa vigente e da quelli che abbiano la responsabilità didattica di un insegnamento e che abbiano optato per l'afferenza a quel Consiglio, nonché da una rappresentanza degli studenti iscritti agli stessi corsi di studio pari al venti per cento dei docenti e ricercatori che facciano parte del Consiglio Didattico. È consentita l'afferenza a più di un Consiglio didattico.

3. Partecipano altresì al Consiglio didattico senza diritto di voto i professori a contratto.

4. Le funzioni di segretario verbalizzante sono attribuite a personale tecnico-amministrativo del Dipartimento.

5. Il Consiglio didattico:

a) propone al Dipartimento l'offerta formativa dei Corsi di studio di competenza;

b) programma, indirizza e coordina l'organizzazione delle attività didattiche dei Corsi di studio, nonché la loro internazionalizzazione;

c) concorre ad assicurare la qualità dei percorsi formativi e l'accreditamento dei Corsi di studio;

d) cura la gestione delle carriere, esamina e approva i piani di studio degli studenti;

e) individua, proponendole al Dipartimento, le strategie per il miglioramento dei servizi destinati agli studenti;

f) monitora e verifica la qualità e l'efficacia della didattica e adotta le necessarie strategie per il miglioramento continuo dei relativi risultati;

g) monitora l'attività di servizio agli studenti svolta dai professori e dai ricercatori.

6. Ogni Consiglio didattico elegge al proprio interno, tra i professori a tempo pieno che assicurino almeno quattro anni di servizio prima del collocamento a riposo, un Presidente che dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta.

7. Il Presidente sovraintende al corretto svolgimento dell'attività didattica, nomina le commissioni di esame e di laurea e, in caso di necessità e urgenza, può adottare provvedimenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio didattico.

8. La partecipazione al Consiglio didattico non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

9 . La carica di Presidente del Consiglio didattico è incompatibile con le altre cariche accademiche di cui all'art. 20, comma 1.

10. Il Presidente del Consiglio didattico convoca e presiede il Consiglio e sovrintende alle relative attività.

11. Il Presidente nomina tra i professori di ruolo e aggregati del Consiglio didattico un Vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento, lo sostituisce in tutte le sue funzioni.

Art. 41.

Scuole

1. Due o più Dipartimenti, coerentemente con quanto previsto nel regolamento didattico di Ateneo, possono proporre la costituzione di Strutture di raccordo, denominate Scuole, per il coordinamento e la razionalizzazione di attività didattiche e servizi agli studenti comuni a tutti i corsi di studio attivati dai Dipartimenti proponenti.

2. Le Scuole sono costituite o soppresse, su proposta dei Dipartimenti interessati, con decreto del Rettore, previa delibera del Consiglio di amministrazione, acquisito il parere del Senato accademico.

3. L'organo deliberante è il Consiglio ed è composto:

dai Direttori dei Dipartimenti costituenti;

dai Presidenti dei Consigli didattici che includono i Corsi di studio attivati presso i Dipartimenti, in misura complessivamente non superiore al dieci per cento dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti;

da una rappresentanza degli studenti iscritti ai Corsi di studio dei Dipartimenti in misura pari al venti per cento della componente docente del Consiglio.

4. Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Scuola, designato dal Rettore tra i professori di ruolo di prima fascia proposti dallo stesso Consiglio nel numero massimo di tre nominativi.

5. La carica di Presidente della Scuola dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

6. La carica di Presidente della Scuola è incompatibile con le altre cariche accademiche di cui all'art. 20, comma 1.

7. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da una unità di personale tecnico amministrativo individuata da uno dei Dipartimenti costituenti.

Capo II

SCUOLE DI DOTTORATO

Art. 42.

Scuole di dottorato

1. L'Ateneo promuove l'alta qualificazione e l'internazionalizzazione dei percorsi dottorali istituendo una o più scuole di Dottorato anche in collaborazione con altri soggetti attivatori.

2. La Scuola di dottorato assicura il coordinamento dei corsi di dottorato ad essa afferenti, ne approva i progetti formativi e ne verifica i risultati.

3. La Scuola di dottorato elabora standard di qualità che, nel rispetto delle specificità di ogni Dottorato, siano in linea con quelli internazionali e utilizza procedure efficaci di monitoraggio del loro perseguimento.

4. La Scuola di dottorato cura l'attivazione e la gestione delle attività comuni a più corsi di dottorato.

TITOLO II

ORGANI CENTRALI

Capo I

RETTORE

Art. 43.
Funzioni

1. Il Rettore è il garante dello statuto ed esercita funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche dell'Ateneo.

2. Il Rettore è il rappresentante legale e processuale dell'Università.

3. Il Rettore è componente di diritto e Presidente del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

4. Il Rettore emana lo statuto e i regolamenti di autonomia ed esercita le funzioni di vigilanza. Per la vigilanza sul corretto svolgimento delle funzioni didattiche dell'Ateneo il Rettore è coadiuvato dai Presidenti dei Consigli Didattici e dai Direttori di Dipartimento.

5. Il Rettore:

a) propone il documento di programmazione triennale dell'Università secondo la normativa vigente, tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico;

b) propone il bilancio di previsione annuale e triennale ed il conto consuntivo secondo le previsioni di legge e di statuto;

c) presenta all'Università ed al Ministero le relazioni stabilite dalla legge e dallo Statuto;

d) formula la proposta di incarico per il Direttore generale secondo le previsioni di legge;

e) avvia il procedimento disciplinare nei confronti del personale docente, secondo le modalità previste dall'art. 10 della legge n. 240/2010. Il Rettore è competente ad irrogare provvedimenti disciplinari non superiori alla censura;

f) in caso di necessità ed urgenza può assumere i necessari provvedimenti di competenza del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, riferendone, per la ratifica, nella prima seduta utile successiva all'emanazione del provvedimento;

g) adotta specifici atti su delega del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione;

h) costituisce con decreto le strutture dell'Ateneo;

i) autorizza i Docenti a tempo pieno a esercitare le funzioni e i compiti esterni nei casi consentiti dalla legge;

j) esercita le funzioni non attribuite dalla legge o dallo statuto ad altro organo dell'Università.

6. Il Rettore nomina:

a) il Pro-Rettore vicario, scelto fra professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, il quale sostituisce il Rettore in caso di impedimento o di assenza anche in Senato accademico;

b) i Pro-Rettori, scelti tra professori di ruolo dell'Università, per l'esercizio di funzioni e compiti definiti nel decreto di nomina;

c) i Delegati, scelti tra professori o ricercatori di ruolo, per l'esercizio delle funzioni indicate nei decreti di nomina, in numero massimo coerente con le esigenze rettorali e le dimensioni dell'Ateneo;

d) i Presidenti delle Scuole.

7. Il Rettore con proprio decreto formalizza la nomina per:

a) i componenti elettivi degli organi collegiali;

b) i componenti del Presidio della qualità di Ateneo individuati dal Senato accademico, i componenti designati del Comitato unico di garanzia, i componenti del Collegio dei revisori dei conti;

c) tutti i responsabili delle strutture di ricerca e di didattica.

Art. 44.
Elezione e durata

1. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso le Università italiane. Il Rettore è eletto a scrutinio segreto in collegio unico tra i professori ordinari a tempo pieno o che, all'atto della candidatura, dichiarino di optare per il tempo pieno in caso di elezione.

Il Rettore è nominato dal Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca.

2. L'elettorato attivo per l'elezione del Rettore spetta:

a. ai professori e ricercatori di ruolo;

b. ai ricercatori a tempo determinato;

c. al Consiglio degli studenti, e ai rappresentanti degli Studenti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli delle Scuole, nei Consigli didattici, nel Comitato unico di garanzia, nel Nucleo di valutazione e nel Comitato per lo Sport con voto pesato pari al venticinque per cento del rapporto tra il numero dei docenti e ricercatori, di cui ai punti *a)* e *b)*, sul numero degli studenti con diritto di voto; ai fini del calcolo del predetto rapporto gli studenti che ricoprono più di una carica vengono computati e votano una sola volta;

d. al personale tecnico amministrativo con voto pesato pari al venticinque per cento del rapporto tra il numero dei docenti e ricercatori, di cui ai punti *a)* e *b)*, sul numero delle unità di personale tecnico amministrativo.

3. Il Rettore dura in carica sei anni, anche in caso di anticipata cessazione del Rettore precedente, e non è rieleggibile.

Art. 45.
Convocazione del corpo elettorale e candidature

1. Il Decano di Ateneo ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il professore di prima fascia che lo segue per anzianità di ruolo, convoca il corpo elettorale almeno sessanta giorni prima della data stabilita per le votazioni e non più di centottanta giorni prima della scadenza del mandato del Rettore in carica.

2. Le votazioni si svolgono almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato del precedente Rettore.

3. I candidati depositano la candidatura presso la Direzione generale dell'Università, allegando il programma elettorale e il proprio *curriculum* entro e non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento di convocazione del corpo elettorale.

4. Almeno dieci giorni prima della data di convocazione del corpo elettorale ha luogo la Conferenza d'Ateneo, per il confronto pubblico dei candidati e dei loro programmi.

5. La Conferenza di Ateneo è presieduta dal decano di Ateneo.

Art. 46.
Votazione e proclamazione

1. Dieci giorni prima della data di convocazione del corpo elettorale, il Decano di Ateneo nomina la Commissione elettorale, costituita di tre professori di ruolo di prima fascia.

2. Ogni consultazione elettorale è valida quando vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto.

3. Il Rettore è eletto, nelle prime tre votazioni, con la maggioranza assoluta dei voti esprimibili.

4. In caso di mancata elezione nelle prime tre votazioni consecutive, si procede con operazioni di ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti.

5. In caso di parità, si procede al ballottaggio fino alla prevalenza di uno dei due candidati.

6. Dopo il conteggio pubblico dei voti il Presidente della Commissione elettorale annuncia i risultati delle consultazioni.

Art. 47.

Cessazione anticipata

1. Nel caso di cessazione anticipata del mandato rettorale, le funzioni di Rettore saranno esercitate, sino alla nomina del nuovo Rettore, dal Pro-Rettore vicario in carica o, nell'ipotesi di cessazione anche del mandato del Pro-Rettore vicario, dal professore di prima fascia Decano di Ateneo.

2. Nel caso di anticipata cessazione del mandato elettorale, la convocazione ha luogo tra il quarantesimo e il novantesimo giorno successivo alla data della stessa e le elezioni si svolgono entro il centoventesimo giorno dalla cessazione.

Art. 48.

Sfiducia

1. Il Rettore può essere sfiduciato dopo che siano trascorsi non meno di due anni dall'inizio del suo mandato.

2. La mozione di sfiducia nei confronti del Rettore deve essere motivata, sottoscritta da almeno la metà dei membri del Senato accademico e messa in discussione, come unico punto all'ordine del giorno, nella prima adunanza successiva del Senato accademico e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione.

3. La mozione è votata a scrutinio palese ed è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti del Senato.

4. Una volta approvata dal Senato, la mozione deve ottenere la maggioranza dei voti validi dei titolari di elettorato attivo per l'elezione del Rettore.

5. La consultazione del corpo elettorale deve concludersi entro e non oltre 40 giorni dall'approvazione della mozione di sfiducia da parte del Senato. In tale periodo l'attività del Rettore è limitata all'ordinaria amministrazione.

6. Il Rettore sfiduciato decade e le sue funzioni sono assolte dal Decano di Ateneo fino alla nomina del nuovo Rettore.

7. Il Rettore sfiduciato non è rieleggibile.

Capo II

SENATO ACCADEMICO

Art. 49.

Funzioni

1. Il Senato accademico è l'organo dell'Università competente a formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo di cui alla normativa vigente, nonché di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, scuole.

2. Il Senato accademico approva e modifica lo statuto, i regolamenti di autonomia e il codice etico e di comportamento coerentemente alle previsioni del precedente art. 32 e 33, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Il Senato accademico propone al Consiglio di amministrazione i progetti di federazione tra Atenei.

4. Il Senato accademico designa i rappresentanti dell'Università negli organismi esterni.

5. Il Senato accademico:

a. approva il Piano annuale di orientamento e tutorato;

b. decide sulle violazioni del codice etico e di comportamento prive di rilievo disciplinare su proposta del Rettore, a maggioranza assoluta dei suoi componenti;

c. propone al Consiglio di amministrazione l'Offerta Formativa.

6. Il Senato accademico esprime parere:

a. sulla programmazione triennale e annuale del personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo;

b. sulla programmazione triennale per la sostenibilità delle attività di Ateneo;

c. sulla destinazione dei finanziamenti per la ricerca e la didattica;

d. sull'individuazione dei parametri di efficienza ed efficacia per la valutazione della didattica e della ricerca;

e. sul bilancio di previsione;

f. sulla fissazione di ambiti e criteri generali di operatività del Nucleo di valutazione e del Presidio della qualità di Ateneo;

g. sull'attivazione o soppressione di corsi e sedi, Dipartimenti e Scuole;

h. sul bilancio di previsione annuale e triennale e conto consuntivo dell'Università;

i. sulle contribuzioni a carico degli studenti;

j. sul regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

k. sulla istituzione di Centri e laboratori che comportino oneri a carico dell'Ateneo;

l. sulla partecipazione dell'Università a organismi esterni;

m. sulla scelta del Direttore generale.

7. Il Senato accademico svolge funzione di coordinamento e di raccordo tra i Dipartimenti.

8. Il Senato accademico esercita le altre funzioni attribuite dalla legge o dallo statuto.

Art. 50.

Composizione ed elezione

1. Sono componenti del Senato accademico:

il Rettore;

otto Direttori di Dipartimento;

nove rappresentanti dei Docenti di ruolo;

due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

quattro rappresentanti degli studenti;

un rappresentante degli studenti di Dottorato.

2. Sono eleggibili alla carica di Senatore accademico:

i Direttori di Dipartimento;

i professori di ruolo e i ricercatori;

il personale tecnico-amministrativo con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

gli studenti iscritti all'Università del Salento, nei limiti previsti dalla legge;

gli studenti dei corsi di Dottorato di ricerca purché iscritti nei tre anni dei relativi corsi.

3. I Direttori di Dipartimento sono eletti a scrutinio maggioritario in collegio unico da tutti i professori e ricercatori anche a tempo determinato dell'Ateneo.

4. Sei rappresentanti dei professori di ruolo e ricercatori sono eletti a scrutinio maggioritario in tre collegi plurinominali, corrispondenti a ciascuna Area rappresentativa dell'Ateneo, da tutti i docenti e ricercatori, dell'Ateneo, afferenti all'Area. I restanti tre sono eletti a scrutinio maggioritario in un collegio unico da tutti i docenti e ricercatori dell'Ateneo. Il regolamento generale di Ateneo garantisce la massima pluralità di rappresentanza delle aree scientifico-disciplinari presenti nell'Ateneo.

5. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono eletti in un collegio unico con sistema proporzionale con liste da tutti i componenti del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.

6. I rappresentanti degli studenti sono eletti in un collegio unico con sistema proporzionale con liste dagli studenti iscritti all'Università del Salento.

7. Il rappresentante dei dottorandi è eletto in un collegio unico con sistema proporzionale con liste dai dottorandi iscritti all'Università del Salento.

8. Le modalità di convocazione dei seggi elettorali e di svolgimento degli scrutini sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.

9. In caso di decadenza o di dimissioni di un componente elettivo subentra il primo dei non eletti.

10. Il Senato accademico dura in carica quattro anni, con eccezione per la rappresentanza degli studenti, che dura in carica due anni con mandato rinnovabile una sola volta, e dei dottorandi il cui mandato biennale non è rinnovabile.
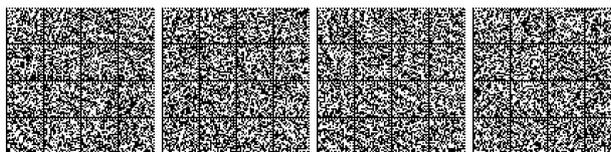
11. Il Senato accademico è convocato:

a) dal Rettore almeno una volta ogni due mesi, in via ordinaria nonché quando lo ritenga opportuno;

b) su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti.

Alle riunioni del Senato partecipa il Direttore generale con funzioni di verbalizzazione.

12. Le modalità di funzionamento del Senato accademico sono disciplinate dal regolamento interno.

Art. 51.

Commissioni

1. Il Senato può nominare commissioni istruttorie, comprendenti anche membri esterni.

2. Il Senato, all'atto del proprio insediamento, istituisce una Commissione permanente referente per la interpretazione o proposta di modifica delle disposizioni normative di autonomia, nonché per la ricognizione dello stato di attuazione dello statuto e la promozione dei processi di semplificazione dell'Ateneo.

3. La Commissione permanente è composta di cinque membri eletti a maggioranza assoluta dal Senato, tenendo conto delle competenze giuridiche possedute.

4. La Commissione dura in carica per tutto il mandato del Senato accademico.

Capo III

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 52.

Funzioni

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo che svolge funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività svolte al suo interno.

2. Il Consiglio è competente a deliberare, previo parere del Senato accademico, l'attivazione o soppressione di Corsi e sedi, l'adozione del regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, il conferimento dell'incarico di Direttore generale dell'Ateneo.

3. Il Consiglio di amministrazione inoltre approva:

a. il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale di Ateneo che trasmette al Ministero dell'Università e al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

b. le variazioni di bilancio;

c. i programmi edilizi dell'Ateneo e i relativi interventi attuativi;

d. gli indirizzi di semplificazione amministrativa;

e. i criteri di ripartizione e di utilizzazione delle risorse finanziarie e di personale tecnico-amministrativo tra Dipartimenti e servizi amministrativi e tecnici;

f. l'istituzione di Centri e laboratori che comportino oneri a carico dell'Ateneo;

g. la partecipazione dell'Università a organismi esterni;

h. gli accordi e le convenzioni d'interesse generale.

4. Il Consiglio delibera il promovimento delle liti o la resistenza alle stesse tramite l'Avvocatura interna di Ateneo o l'Avvocatura dello Stato ovvero conferendo incarico ad avvocati del libero foro.

Art. 53.

Composizione ed elezione

1. Il Rettore è componente di diritto del Consiglio di amministrazione.

2. Fanno parte del Consiglio di amministrazione:

a) tre professori di ruolo o ricercatori a tempo pieno in possesso di comprovate competenze in campo gestionale ovvero di significativa esperienza di alto livello scientifico e culturale;

b) un componente del personale tecnico-amministrativo in possesso di comprovata competenza gestionale ovvero di significativa esperienza professionale;

c) due rappresentanti degli studenti eletti fra gli studenti iscritti all'Università nei limiti stabiliti dalla legge;

d) due soggetti esterni, scelti fra personalità italiane o straniere esterne all'Ateneo, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di una significativa esperienza professionale di alto livello scientifico e culturale.

3. I componenti interni di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)* sono scelti tra persone in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale che abbiano presentato la propria candidatura a seguito di avviso pubblico. I *curricula* dei candidati sono pubblicati sul sito web di Ateneo. L'ammissibilità delle candidature è verificata dal Rettore. I candidati sono eletti a scrutinio maggioritario in collegi elettorali costituiti rispettivamente dal personale docente e dal personale tecnico-amministrativo.

4. I due rappresentanti degli studenti sono eletti in un collegio unico plurinominale proporzionale dagli studenti iscritti all'Università del Salento titolari del diritto di voto.

5. I due componenti esterni non devono appartenere ai ruoli dell'Ateneo almeno a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico. Sono nominati dal Senato accademico a maggioranza assoluta a seguito della presentazione di candidature conseguenti ad avviso pubblico emanato dal Rettore con Decreto che stabilisce i requisiti richiesti ed i criteri di valutazione delle domande.

Il Rettore, dopo la verifica di ammissibilità delle candidature, propone al Senato accademico un numero di candidati pari al triplo dei componenti da nominare.

6. Il mandato dei Consiglieri di amministrazione dura quattro anni ed è immediatamente rinnovabile per una sola volta. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni con mandato rinnovabile una sola volta.

7. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Rettore in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e in via straordinaria quando lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

8. Alle riunioni del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il Direttore generale.

9. Il Presidente nella prima seduta utile nomina fra i componenti un Vicepresidente.

10. Le modalità di funzionamento del Consiglio di amministrazione sono disciplinate dal regolamento interno.

11. Per l'esame preventivo delle questioni da sottoporre a delibera il Consiglio può costituire commissioni, comprendenti anche membri esterni, secondo criteri e con compiti deliberati a maggioranza assoluta.

Art. 54.

Funzioni di programmazione e vigilanza

1. Rientra nelle funzioni di programmazione e di vigilanza la verifica della sostenibilità finanziaria e del rispetto della programmazione del personale, ai fini della definitiva approvazione delle proposte di chiamata dei professori formulate dai Dipartimenti.

2. È altresì compito del Consiglio di amministrazione approvare:

a. i piani annuali o pluriennali per la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;

b. il trasferimento di risorse e mezzi;

c. la licenza su marchi o altri beni immateriali dell'Università;

d. gli accordi e i contratti di ricerca non di competenza del Senato accademico e dei Dipartimenti;

e. la determinazione delle tariffe per prestazioni a terzi;

f. tutti gli atti negoziali che non rientrino nella competenza dei centri autonomi di gestione e dei dirigenti.

Art. 55.

Competenza disciplinare

In conformità con lo statuto, il Consiglio di amministrazione delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e senza la rappresentanza degli studenti, in ordine alle sanzioni da infliggere a professori
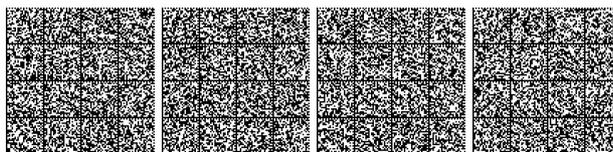
e ricercatori universitari o procede all'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina, secondo quanto previsto dall'art. 10 della legge n. 240/2010.

Capo IV

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 56.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti cura il controllo della gestione amministrativo-contabile dell'Ateneo, in conformità con il regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

2. Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di Presidente, scelto dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili o gli avvocati dello Stato, uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero dell'Università tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso.

3. Almeno due componenti del Collegio devono essere iscritti nell'Albo dei revisori contabili.

4. Il personale dipendente dell'Università non può essere componente del Collegio dei revisori.

5. I componenti del Collegio sono nominati con decreto del Rettore e durano in carica quattro anni, rinnovabili una sola volta.

TITOLO III

ORGANI DI GARANZIA

Capo I

GARANZIE PARTECIPATIVE

Art. 57.

Consiglio degli Studenti

1. Il Consiglio degli studenti è organo di rappresentanza degli studenti dell'Università.

2. Il Consiglio è composto da un rappresentante per ogni Consiglio didattico attivato nell'Ateneo.

3. Il rappresentante è eletto dagli studenti iscritti al relativo Corso di studi.

4. Il Consiglio degli studenti dura in carica due anni, elegge a maggioranza assoluta il Presidente al proprio interno e una Giunta nelle forme indicate dal proprio regolamento interno.

5. Per l'organizzazione e la gestione delle sue attività, il Consiglio degli studenti si avvale del supporto delle strutture della Direzione generale.

6. Al Consiglio degli studenti è attribuita la facoltà di vincolare annualmente un fondo pari al due per cento delle tasse versate dagli studenti nell'anno accademico precedente, finalizzato a specifici interventi per il miglioramento dei servizi didattici e di formazione dell'Ateneo.

7. Il Consiglio di amministrazione provvede al trasferimento delle relative risorse alle strutture preposte all'erogazione dei servizi che il Consiglio degli studenti intende promuovere.

8. All'interno del bilancio dell'Università è istituito un fondo pari al dieci per cento dello stanziamento di cui al comma 6, per l'organizzazione delle attività del Consiglio degli studenti.

9. Le modalità di spesa sono disciplinate dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

10. Il Consiglio degli studenti esprime pareri sulle proposte concernenti le seguenti materie:

a. determinazione dell'ammontare delle tasse e dei contributi a carico degli studenti;

b. interventi di attuazione del diritto allo studio;

c. regolamento didattico di Ateneo;

d. regolamento per gli studenti;

e. bilancio preventivo dell'Ateneo.

11. Spetta altresì al Consiglio degli studenti:

a. proporre al Senato accademico il rappresentante degli studenti nel Nucleo di valutazione e nel Presidio della qualità;

b. esercitare eventuali iniziative di revisione dello statuto;

c. esprimere parere sulle proposte di revisione dello statuto.

12. Il Consiglio degli studenti promuove e gestisce rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altre Università.

Art. 58.

Consulta del personale tecnico-amministrativo

1. La Consulta del personale tecnico-amministrativo ha funzioni consultive e di proposta.

2. La Consulta può formulare proposte al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione e al Comitato unico di garanzia, sulla qualità della vita all'interno dell'Ateneo, sull'organizzazione generale dei servizi e su ogni altro argomento su cui ritenga opportuno pronunciarsi in riferimento alle materie di competenza dei rispettivi organi.

3. La Consulta: a. esprime parere al Consiglio di amministrazione sui piani di formazione e aggiornamento del personale tecnicoamministrativo; b. esercita eventuali iniziative di revisione dello statuto; c. esprime parere sulle proposte di revisione dello statuto e sulle proposte dei regolamenti di cui alle lett. *a)* ed *e)* dell'art. 32, comma 1, dello statuto.

4. La Consulta è costituita da nove componenti elettivi che eleggono all'interno il Presidente .

5. I nove componenti sono eletti da tutto il personale tecnico-amministrativo.

6. La Consulta dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

Capo II

GARANZIE DI TUTELA

Art. 59.

Difensore civico

1. Il Difensore civico assiste e consiglia studenti e utenti, che, a qualsiasi titolo, si ritengano lesi nei propri diritti o interessi per causa di disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a procedimenti, atti o comportamenti, anche omissivi, di organi, uffici o singoli appartenenti all'Università.

2. Il Difensore esercita le proprie funzioni d'ufficio o su istanza scritta presentata da singoli o associazioni.

3. Il Difensore interviene presso gli organi, le strutture o gli uffici dell'Ateneo, per rimuovere le cause che hanno determinato la lesione di diritti o interessi.

4. Il Difensore garantisce il diritto al contraddittorio di tutte le parti interessate e non può assumere iniziative di natura disciplinare.

5. Il Difensore è eletto dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti fra i nominativi di personalità esterne all'Ateneo che abbiano presentato la propria candidatura a seguito di apposito avviso pubblico emanato dall'Università.

6. I candidati devono possedere un *curriculum*, reso pubblico sul sito dell'Ateneo, che dia garanzia di imparzialità, indipendenza di giudizio e competenza giuridica e amministrativa.

7. Il Difensore dura in carica quattro anni ed è rieleggibile una sola volta.
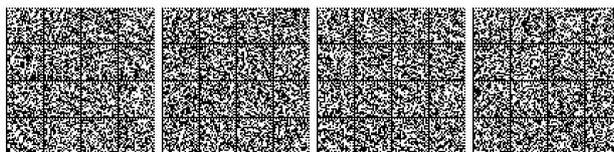
8. Il mandato del Difensore può essere revocato dal Senato accademico con delibera adottata a maggioranza assoluta su proposta del Rettore, di concerto con il Consiglio degli studenti, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

9. Gli organi e gli uffici dell'Università sono tenuti a collaborare con il Difensore, fornendogli tutti i documenti e le informazioni da lui richiesti.

10. Qualunque organo, ufficio o soggetto che non intenda adottare i provvedimenti conseguenti alle proposte di soluzione formulate dal Difensore deve darne motivata comunicazione scritta al Rettore, al Direttore generale e al Nucleo di valutazione.

11. Il Consiglio di amministrazione assegna le risorse per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del Difensore. Le spese relative al funzionamento del suo ufficio sono a carico del bilancio dell'Ateneo.

12. Il Difensore civico è tenuto a redigere, a conclusione di ogni anno accademico, una relazione sull'attività svolta, illustrativa delle iniziative assunte, delle segnalazioni ricevute, delle proposte formulate, della loro realizzazione, del loro impatto sulla riduzione e semplificazione degli oneri amministrativi.

13. La relazione è trasmessa al Nucleo di valutazione e al Senato accademico.

14. Il Difensore civico ha il diritto e, se richiesto, il dovere di essere ascoltato dal Senato accademico, dal Nucleo di valutazione, dal Consiglio di amministrazione, dal Consiglio degli studenti, dalla Consulta del personale tecnicoamministrativo.

Art. 60.

Comitato unico di garanzia

1. Il Comitato unico di garanzia promuove e tutela, all'interno della comunità universitaria, le pari opportunità e il contrasto a qualsiasi forma di discriminazione e di *mobbing*.

2. Il Comitato svolge tutte le funzioni previste dalla legge e dai contratti collettivi in tema di pari opportunità, di contrasto ai fenomeni di *mobbing*, di benessere lavorativo, di lotta verso qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta.

3. Il Comitato può promuovere e coordinare studi, ricerche, attività di formazione e azioni positive al fine di realizzare le pari opportunità nella ricerca, nella didattica e nell'attività tecnico-amministrativa.

4. Il Comitato dura in carica quattro anni ed esercita le proprie funzioni nei confronti di tutti i soggetti della comunità universitaria.

5. Il Comitato è composto da rappresentanti del personale dell'Ateneo, che possiedano adeguate conoscenze e comprovata esperienza in materia di pari opportunità e di contrasto ai fenomeni di *mobbing* e di discriminazione.

6. Il Comitato Unico di Garanzia ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. Per ogni componente effettivo è designato con le medesime modalità un componente supplente.

La designazione deve garantire, per quanto possibile, la parità di genere.

7. Il Comitato è altresì integrato da due rappresentanti degli studenti designati su base elettiva in modo da assicurare nel complesso la parità di genere, che partecipano alle deliberazioni con esclusione delle materie nelle quali sia richiesta una composizione paritetica fra la componente sindacale e la componente dell'Amministrazione.

8. Il Comitato s'intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno dei componenti previsti.

9. Il Presidente del Comitato è eletto tra i componenti a maggioranza degli aventi diritto.

10. Il Comitato:

individua e risolve situazioni di discriminazione diretta o indiretta, di qualsiasi natura;

risolve in via conciliativa casi di *mobbing*;

suggerisce o promuove iniziative per la rimozione dei fattori discriminanti e la diffusione della cultura del rispetto e del benessere lavorativo, con piani di azioni positive, bilancio di genere, conciliazione vita privata/lavoro;

formula pareri, su richiesta, in tema di organizzazione dell'amministrazione, formazione del personale, criteri di valutazione del personale, verifica delle *performance*.

11. Il Comitato può esercitare l'iniziativa di revisione dello statuto ed esprime comunque parere sulle revisioni dello statuto.

12. Tutti gli uffici e gli organi dell'Ateneo forniscono al Comitato dati e informazioni necessari a garantirne l'effettiva operatività.

13. Il Presidente del Comitato ha il diritto e, se richiesto, il dovere di essere ascoltato dal Senato accademico, dal Nucleo di valutazione, dal Consiglio di amministrazione, dal Consiglio degli studenti, dalla Consulta del personale tecnico-amministrativo.

14. Il Presidente del Comitato redige entro il 30 marzo di ogni anno una relazione riferita al personale dell'Ateneo, per l'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e contrasto alle discriminazioni e al *mobbing*.

15. La relazione è trasmessa al Nucleo di valutazione e al Senato accademico. La relazione è divulgata nelle forme previste dalla legge.

16. Il Comitato collabora con altri organismi regionali e nazionali, competenti sulle tematiche della parità e dell'antidiscriminazione.

17. Per la disciplina delle proprie attività, il Comitato adotta un proprio regolamento interno entro sessanta giorni dalla sua costituzione.

Capo III

GARANZIE DISCIPLINARI

Art. 61.

Illeciti disciplinari

1. I Docenti dell'Università sono soggetti a responsabilità e sanzioni disciplinari nei limiti stabiliti dalla legge.

2. L'iniziativa dell'azione disciplinare spetta al Rettore, su segnalazione scritta di organi, studenti e utenti dell'Università, secondo le modalità previste dall'art. 10 della legge n. 240/2010.

3. L'iniziativa non può avere avvio sulla base di segnalazioni anonime.

4. Per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura il Rettore trasmette gli atti al Collegio di disciplina formulando motivata proposta.

5. Per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di sanzioni sino alla censura il procedimento è di competenza del Rettore.

Art. 62.

Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina è composto da cinque Docenti in regime di tempo pieno, anche esterni, di cui tre professori ordinari, un professore associato e un ricercatore a tempo indeterminato.

2. I componenti del Collegio sono eletti a scrutinio segreto dal Senato accademico a maggioranza di due terzi, durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.

3. I componenti del Collegio non possono ricoprire alcuna carica accademica.

4. Il Presidente del Collegio è eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i professori ordinari.

Art. 63.

Procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare si svolge in conformità alla legge, nel rispetto del contraddittorio e secondo il principio del giudizio fra pari, il quale è reso per i professori ordinari dal collegio in composizione ristretta ai soli professori ordinari; per i professori associati dal collegio in composizione ristretta ai soli professori ordinari e professori associati.

2. In qualsiasi fase del suo svolgimento è garantito:

a. il rispetto del contraddittorio tra il denunciante e il docente sottoposto ad azione;

b. il diritto di replica del docente sottoposto ad azione su tutte le circostanze contestate;

c. il diritto del docente di farsi assistere da un difensore di fiducia, anche esterno all'Università;

d. l'accesso a tutte le fonti di prova da parte del docente sottoposto ad azione;

e. l'obbligo di motivazione delle proposte di sanzione e della decisione finale.

3. Il Rettore esegue le richieste istruttorie del Collegio di disciplina.

4. L'avvio del procedimento disciplinare avviene entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della segnalazione o di conoscenza dei fatti.

5. Per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, il Rettore trasmette gli atti al Collegio di disciplina sulla base di una proposta motivata di sanzione.

6. Il Collegio dispone l'audizione del Rettore o di un suo delegato nonché del docente sottoposto ad azione disciplinare e del denunciante.

7. Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta del Rettore, il Collegio si esprime con deliberazione a scrutinio segreto votata a maggioranza di due terzi.

8. Il parere è motivato con riguardo alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare e al tipo di sanzione da irrogare.

9. Il parere del Collegio è vincolante.

10. Dopo la deliberazione del Collegio, tutti gli atti del procedimento sono trasmessi al Consiglio di amministrazione.

11. Il Consiglio di amministrazione, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, irroga la sanzione ovvero dispone l'archiviazione.

12. La deliberazione del Consiglio di amministrazione deve essere motivata e votata con scrutinio segreto a maggioranza assoluta, senza la rappresentanza degli studenti.

13. Nel caso di violazioni ascrivibili al Rettore, tutte le competenze proprie di quest'ultimo sono attribuite al Decano.

Art. 64.

Termini del procedimento

1. Per l'irrogazione della sanzione della censura, il procedimento si conclude entro novanta giorni dalla segnalazione o conoscenza del fatto illecito.

2. In tutti gli altri casi, il procedimento si estingue ove la decisione di cui all'art. 63, comma 11, non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso.

3. Il procedimento può essere sospeso in caso di ricostituzione del Collegio di disciplina o del Consiglio di amministrazione ovvero, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni ciascuna, al fine di acquisire atti o documenti non in possesso delle parti.

Art. 65

Ne bis in idem

1. Accertamenti di fatti contestualmente rilevanti in ambito disciplinare, di violazione del codice etico e di comportamento e di violazione dell'autoregolamentazione contro il *mobbing* non possono costituire oggetto di più procedimenti e sanzioni.

2. In tal caso, spetta al Rettore procedere alla unificazione degli stessi, con l'attribuzione della competenza esclusiva ad uno solo degli organi secondo il principio della prevalenza di competenza degli organi deputati ai procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 10 della legge n. 240/2010.

Art. 66.

Strutture autonome

Le strutture dotate di autonomia amministrativa e gestionale, nei limiti definiti dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, sono i Dipartimenti, la Scuola Superiore ISUFI, il Centro Linguistico d'Ateneo ed il Centro Unico per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il *Fund Raising*.

TITOLO IV
FUNZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

Art. 67.

Direttore generale

1. Il Direttore generale è l'organo responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnicoamministrativo dell'Ateneo e svolge le funzioni previste dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella pubblica amministrazione.

2. Il Direttore generale:

a) predispone il bilancio unico ed il bilancio consolidato di Ateneo sulla base dei principi contabili e degli schemi di bilancio stabiliti ed aggiornati dal Ministero, garantendo, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, la predisposizione di un bilancio preventivo unico e il rendiconto unico in contabilità finanziaria;

b) cura l'acquisizione delle entrate di bilancio ed esercita, secondo le specifiche linee indicate dagli organi di governo dell'Università, i poteri di spesa di propria competenza, adottando le procedure ed i provvedimenti relativi alle fasi di spesa, nel rispetto delle norme amministrativo-contabili previste dalla normativa vigente in materia e dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

c) coadiuva il Rettore, nell'ambito delle disponibilità definite dal Consiglio di amministrazione ed in coerenza con il programma triennale delle attività, nell'elaborazione della proposta di Piano triennale di fabbisogno del personale e cura l'attuazione dello stesso con riferimento al personale tecnico-amministrativo, nel rispetto degli indirizzi impartiti dal Consiglio medesimo e tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

d) è responsabile della corretta attuazione delle direttive degli Organi di Governo, della gestione delle risorse, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa;

e) conferisce e revoca gli incarichi dirigenziali, nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti quando non di competenza dei dirigenti tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

f) propone al Consiglio di amministrazione il piano triennale e annuale della *performance* organizzativa dell'Ateneo e sottopone al Nucleo di valutazione, per il Consiglio di amministrazione, la relazione annuale a consuntivo sui risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, secondo il sistema di misurazione e valutazione della *performance* di Ateneo;

g) definisce gli obiettivi e cura l'attuazione dei programmi che i dirigenti devono perseguire secondo gli indirizzi strategici definiti dal Consiglio di amministrazione nel piano delle *performance*;

h) valuta annualmente le prestazioni dei dirigenti sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dal sistema di misurazione e valutazione della *performance* di Ateneo;

i) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi tecnico-amministrativi nel rispetto del regolamento generale di Ateneo e degli indirizzi strategici fissati dal Consiglio di amministrazione; collabora a tal fine con i responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio per la gestione del personale promuovendo azione costante di coordinamento e tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

j) indirizza, coordina e controlla l'attività dei responsabili degli uffici e dei servizi tecnico-amministrativi;

k) sovrintende all'attività di organizzazione e gestione del personale e alla gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

l) esercita la potestà disciplinare sul personale anche dirigente secondo le previsioni di legge ed in particolare del decreto legislativo n. 150/2009;

m) stipula, assicurandone l'esecuzione, i contratti di appalto per forniture di beni, servizi e lavori, nell'ambito delle procedure di spesa di propria competenza, con esclusione di quelli di competenza dei Dipartimenti o per i quali sia prevista una scelta discrezionale d'ordine tecnico o economico riservata agli organi centrali dell'Università.
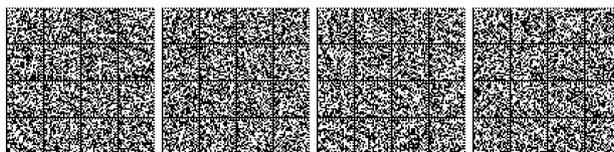
3. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico. È scelto, a seguito di avviso pubblico, tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza almeno quinquennale nell'esercizio di funzioni dirigenziali nel settore pubblico o privato.

L'incarico di Direttore generale è conferito mediante la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile.

4. Il Direttore generale designa un dirigente vicario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il dirigente vicario è nominato con decreto direttoriale e decade contemporaneamente alla scadenza o alla cessazione del mandato del Direttore generale o precedentemente in caso di revoca motivata dell'incarico.

5. La valutazione annuale della *performance* del Direttore generale è approvata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Nucleo di valutazione, d'intesa con il Rettore.

6. Il Direttore generale partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico con funzioni verbalizzanti.

Art. 68.

Funzioni dirigenziali

Ai dirigenti dell'Università, nell'ambito delle competenze previste per ciascuno di essi dagli atti organizzativi dell'Ateneo, sono attribuite le funzioni e conferiti i poteri previsti dalla vigente normativa statale, nonché dal vigente contratto collettivo nazionale della dirigenza universitaria.

Art. 69.

Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'Università comprendono trasferimenti dello Stato, dell'Unione Europea, di Enti pubblici e di privati nonché entrate proprie.

2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e da contributi universitari, da redditi conseguenti a prestazioni e da redditi patrimoniali.

3. Le tariffe e i corrispettivi delle prestazioni rese a terzi sono determinati sulla base di criteri generali stabiliti e aggiornati periodicamente dal Consiglio di amministrazione, in modo da assicurare anche la copertura di tutti i costi sostenuti.

4. L'Università può utilizzare, per le spese di investimento, nei modi previsti dalla legge, prestiti, mutui e leasing, garantendo l'impiego equilibrato delle risorse su scala pluriennale.

5. Il corrispettivo della licenza onerosa dell'utilizzo di marchi e brevetti dell'Università costituisce forma autonoma di autofinanziamento.

6. I dividendi, comunque denominati, spettanti per la partecipazione a organismi pubblici o privati attraverso cui l'Università realizza i propri fini istituzionali di didattica e di ricerca, confluiscono nel bilancio dell'Ateneo e sono interamente destinati ai suddetti fini.

7. Le donazioni di qualsiasi contenuto e provenienza sono accettate con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Parte III

Sistema d'Ateneo

TITOLO I

SCUOLA SUPERIORE ISUFI

Art. 70.

Scuola superiore ISUFI

La Scuola superiore ISUFI ha l'obiettivo di valorizzare la qualità dell'offerta didattica dell'Università del Salento e favorire lo sviluppo delle conoscenze scientifiche, il riconoscimento del merito e lo sviluppo di attività di alta formazione con caratteri di interdisciplinarità, internazionalità e collegialità.

Art. 71.

Organizzazione della Scuola

1. La Scuola superiore ISUFI persegue le proprie finalità formative ispirandosi a principi di interdisciplinarità e collaborazione con i Dipartimenti dell'Università.

2. La Scuola superiore ISUFI può svolgere attività di alta formazione *post lauream* avvalendosi della collaborazione delle altre strutture didattiche e di ricerca dell'Università.

3. La Scuola superiore ISUFI eroga tutti i servizi previsti dal DM 338/2013 e successive modifiche e integrazioni.

4. La Scuola superiore ISUFI non dispone di personale docente proprio. Per lo svolgimento delle sue attività si avvale di personale docente dell'Università del Salento e di altre istituzioni universitarie e di ricerca anche straniere e di studiosi di elevata qualificazione scientifica.

5. La Scuola superiore ISUFI può realizzare percorsi formativi in collaborazione con le altre Università pugliesi o con altre istituzioni nazionali ed internazionali nell'ambito di apposite convenzioni che prevedano anche una congrua partecipazione ai costi.

Art. 72.

Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola:

a) il Comitato scientifico;

b) il Direttore;

c) il Consiglio direttivo;

d) il Consiglio didattico.

Art. 73.

Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico ha carattere interdisciplinare ed è formato da cinque componenti eletti dal Senato accademico a maggioranza assoluta, su proposta del Rettore, tra insigni studiosi della comunità scientifica nazionale ed internazionale.

2. Il mandato dei componenti ha durata di quattro anni ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

3. Il Comitato scientifico coadiuva il Direttore nella definizione delle strategie di promozione, sviluppo e di cooperazione nazionale e internazionale.

4. Il Comitato scientifico si riunisce almeno una volta l'anno.

Art. 74.

Direttore

1. Il Direttore è eletto dal Senato accademico a maggioranza assoluta tra una terna di studiosi di prestigio internazionale proposta dal Rettore.

2. Il Direttore resta in carica quattro anni, è immediatamente rieleggibile una sola volta e svolge la propria attività a tempo pieno.

3. Il Direttore:

a. convoca e presiede il Consiglio direttivo, il Comitato scientifico e il Consiglio didattico;

b. promuove e coordina le attività della Scuola e ne assicura il funzionamento;

c. garantisce il collegamento istituzionale delle iniziative intraprese dalla Scuola con l'Università e con altre istituzioni universitarie e di ricerca regionali, nazionali ed internazionali;

d. presenta al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione il programma annuale delle attività;

e. partecipa senza diritto di voto alle sedute del Senato accademico relativamente ai punti aventi per oggetto tematiche inerenti all'ISUFI.

Art. 75.

Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore ed è composto da un Referente per ciascun Dipartimento.

2. Il Consiglio direttivo coadiuva il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e programmazione delle attività della Scuola, predispone gli atti per il Consiglio didattico e svolge tutte le altre funzioni che il regolamento interno gli attribuisce.

3. Il Responsabile amministrativo partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo con funzioni di segretario verbalizzante e senza diritto di voto.

Art. 76.

Consiglio didattico

1. Il Consiglio didattico è composto dal Direttore, dai responsabili di corso di insegnamento almeno semestrale, e da rappresentanti degli allievi della Scuola in misura pari al venti per cento dei propri componenti docenti.

2. Il Consiglio didattico programma e gestisce le attività didattiche della Scuola.

3. Il Responsabile amministrativo partecipa alle riunioni del Consiglio didattico con funzioni di segretario verbalizzante e senza diritto di voto.

Art. 77.

Disposizioni normative di riferimento

1. Le attività di selezione e formazione degli allievi sono disciplinate dal regolamento didattico della Scuola.

2. L'attività svolta dai docenti dell'Università del Salento, la costituzione ed il funzionamento degli organi della Scuola, nonché l'istituzione e il funzionamento dei servizi integrativi sono disciplinati da uno o più regolamenti interni.

3. La Scuola rilascia titoli finali agli allievi che completino i percorsi formativi programmati.

TITOLO II

BIBLIOTECHE, MUSEI E CENTRI

Art. 78.

Sistema bibliotecario

1. Il Sistema bibliotecario d'Ateneo coordina, programma e sviluppa le attività di incremento, conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio documentale, digitale e archivistico dell'Ateneo; cura inoltre il trattamento e la diffusione dell'informazione bibliografica e l'accesso all'informazione scientifica.

2. Il Sistema opera anche in cooperazione con i corrispondenti sistemi di altre Università o Istituzioni, italiane e straniere.

Art. 79.

Sistema dei Musei, Parchi, Orti botanici, Osservatori scientifici

1. Il Sistema museale di Ateneo comprende le strutture museali attivate nell'Ateneo amministrate dai Dipartimenti di riferimento e svolge la funzione di valorizzare ed incrementare il patrimonio museale dell'Università e di curare e promuoverne la conoscenza.

2. Queste strutture operano con autonomia organizzativa all'interno del Dipartimento proponente e coordinandosi all'interno di un sistema comune con quelle esistenti.

3. L'Università può stipulare contratti e convenzioni o costituire consorzi con soggetti esterni per la valorizzazione e lo sviluppo delle attività di Musei, Parchi, Orti botanici e Osservatori scientifici finalizzate alla tutela, valorizzazione e fruizione dei beni culturali, scientifici, monumentali, ambientali e naturalistici di proprietà dell'Università o ad essa affidati.

Art. 80.

Centro linguistico di Ateneo

1. Il Centro linguistico di Ateneo svolge attività di formazione linguistica nonché di elaborazione e diffusione di materiali linguistici per l'apprendimento delle lingue straniere.

2. Il Centro linguistico, di concerto con le strutture didattiche e di ricerca interessate, offre altresì ad utenti esterni corsi di formazione nelle lingue straniere o nella lingua italiana come lingua straniera.

3. Il Direttore del Centro linguistico è eletto dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, tra tre docenti di ruolo con comprovate competenze plurilingue, proposti dal Rettore a seguito di apposito avviso pubblico.

4. Il Direttore dura in carica quattro anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

Art. 81.

Centri e Laboratori

L'istituzione di Centri o Laboratori dipartimentali, interdipartimentali o interateneo è proposta dai Dipartimenti interessati e deliberata dal Consiglio di amministrazione sentito il Senato accademico.

TITOLO III

ALTRE STRUTTURE

Art. 82.

Fondazione dell'Università

L'Università può costituire una o più Fondazioni Universitarie, secondo criteri e modalità definite dalla normativa vigente, con delibera del Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta previo parere favorevole del Senato accademico espresso a maggioranza assoluta.

Art. 83.

Poli didattici

1. L'Università promuove l'offerta formativa e la ricerca nei due Poli didattici di Lecce e di Brindisi.

2. Nel rispetto delle leggi vigenti e in attuazione dei vincoli negoziali, assunti con enti e istituzioni del territorio, l'Università disciplina le procedure di mobilità di professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo.

Art. 84.

Comitato per lo sport universitario

1. Il Comitato per lo sport universitario sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo delle relative attività.

2. La gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle relative attività sono affidati, mediante convenzione, al Centro universitario sportivo.

3. Alla copertura della relativa spesa si provvede mediante fondi utilizzabili ai sensi della normativa vigente.

Parte IV

Rapporti esterni

Art. 85

Relazioni esterne.

1. L'Università favorisce lo sviluppo delle relazioni con altre Università e istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali.

2. L'Università favorisce i rapporti con altri enti pubblici e privati per la diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica, per la verifica e per l'arricchimento delle proprie conoscenze e per il reperimento di risorse finanziarie necessarie alla realizzazione e allo sviluppo delle proprie attività istituzionali.

3. I rapporti a valenza generale con enti esterni sono regolati da appositi protocolli d'intesa, convenzioni o accordi di programma, approvati dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione. Il parere è vincolante qualora da tali rapporti o atti derivino oneri finanziari per l'Università.

4. I rapporti di cui al comma 2 si conformano alle seguenti regole:

a. attestazione del livello universitario dell'attività svolta;

b. disponibilità delle risorse finanziarie od organizzative richieste;

c. destinazione a finalità istituzionali dell'Università di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo;

d. espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitale;

e. limitazione del concorso dell'Ateneo, quanto al ripiano delle eventuali perdite, alla quota di partecipazione.

Art. 86.

Accordi con amministrazioni pubbliche

1. L'Università stipula accordi con altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività istituzionali comuni.

2. L'Università può stipulare una convenzione con la Regione per la gestione degli interventi in materia di diritto allo studio. La convenzione non deve comunque comportare oneri economici per l'Università o l'utilizzazione di personale dell'Ateneo.

Art. 87.

Accordi con istituzioni private

L'Università può concludere accordi o protocolli d'intesa con istituzioni private, locali, nazionali o internazionali per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Art. 88.

Partecipazione a organismi

1. L'Università promuove e partecipa a società di capitali e ad altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali alla didattica, alla ricerca ed alla formazione o, comunque, utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali. La partecipazione è deliberata dal Consiglio di amministrazione previo parere del Senato accademico.

2. Eventuali dividendi spettanti all'Università stessa confluiranno nel bilancio dell'Ateneo.

3. La partecipazione dell'Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, con oneri a carico del comodatario.

4. La licenza d'uso di marchi o altri beni immateriali dell'Università è autorizzata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 89.

Convenzioni di Dipartimento

1. I Dipartimenti possono direttamente stipulare convenzioni o accordi con strutture corrispondenti dell'Ateneo o di altre Università o con istituzioni, italiane e straniere, per le attività rivolte all'esterno e correlate o accessorie allo svolgimento della ricerca scientifica, della didattica, di formazione *post lauream*, di Dottorato, nonché per l'offerta di corsi tenuti da professori visitatori e per la promozione della internazionalizzazione, a condizione che le predette attività siano coerenti con le finalità istituzionali dell'Ateneo e con gli scopi di ricerca e di formazione del Dipartimento e che il rapporto esterno sia coperto da risorse appositamente programmate dal Dipartimento e comunque non comporti oneri aggiuntivi a carico dell'Ateneo o preveda soltanto entrate.

2. La convenzione è comunicata al Rettore.

Art. 90.

Federazione universitaria

L'Università può federarsi con altri Atenei ai sensi della normativa vigente. La federazione può avere luogo altresì tra l'Università ed enti o istituzioni nei settori della ricerca e dell'alta formazione, ivi compresi gli istituti tecnici superiori sulla base di progetti coerenti ed omogenei con le caratteristiche e le specificità dei partecipanti.

Parte V

Sistema di valutazione e promozione della qualità didattica e scientifica

Art. 91.

Sistema di valutazione e promozione della qualità

1. L'Ateneo adotta un sistema di valutazione e promozione che include metodi di autovalutazione e di valutazione esterna idonei a garantire il continuo miglioramento delle attività svolte, anche attraverso indagini condotte tra gli studenti e l'intera comunità universitaria. I risultati sono utilizzati per l'assegnazione delle risorse alle strutture didattiche e di ricerca, per la gestione efficiente delle risorse disponibili e per l'attivazione di meccanismi premiali che tengano conto del complesso delle attività.

2. Il sistema di valutazione e promozione della qualità didattica e scientifica di Ateneo include il Nucleo di valutazione e il Presidio della qualità di Ateneo.

3. Il Presidio della qualità di Ateneo propone agli organi di governo dell'Ateneo linee di indirizzo finalizzate al perseguimento della qualità e dell'efficacia delle attività di didattica e di ricerca e provvede al monitoraggio e all'analisi dei risultati conseguiti dall'Ateneo.

Art. 92.

Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo, istituito presso l'Università, promuove la cultura della qualità e del merito nell'ambito degli atti di indirizzo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.

2. Il Nucleo di valutazione verifica la qualità e l'efficacia dell'offerta formativa, anche sulla base degli indicatori individuati dalle Commissioni paritetiche docenti-studenti, e verifica l'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti e la congruità del *curriculum* scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1, legge n. 240/2010.

3. Al Nucleo di valutazione, inoltre, sono attribuite le funzioni di cui all'art. 14, decreto legislativo n. 150/2009, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere il merito e il miglioramento della *performance* organizzativa e individuale. Il Nucleo, quando opera in qualità di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), si conforma alla normativa vigente in materia.

4. Il Nucleo di valutazione svolge anche tutte le altre funzioni previste dalla normativa vigente.

5. Il Nucleo di valutazione si compone di sette membri, in prevalenza esterni all'Ateneo, aventi elevata qualificazione professionale di cui almeno due componenti esperti in materia di valutazione. Il *curriculum* dei componenti è reso pubblico nel sito internet dell'Università.

6. I componenti sono nominati dal Senato accademico. Il Rettore propone quattro membri esterni e una rosa di sei docenti per la designazione dei due membri interni. Il Consiglio degli studenti propone il proprio rappresentante.

7. Il Coordinatore è individuato tra i professori di ruolo dell'Ateneo nominati nel Nucleo di valutazione ed eletto dagli stessi componenti del Nucleo.

8. Il mandato dei componenti del Nucleo di valutazione è quadriennale, rinnovabile una sola volta. Il mandato del rappresentante degli studenti è biennale.

9. Per le finalità di valutazione e controllo strategico l'Università assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la facoltà di pubblicizzare e diffondere gli atti, nel rispetto della normazione a tutela della riservatezza.
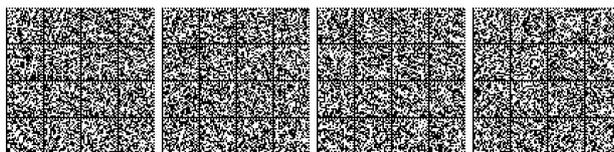
10. Le modalità di organizzazione e di funzionamento del Nucleo di valutazione sono stabilite con regolamento, approvato dal Nucleo medesimo ed emanato con decreto rettorale.

Art. 93.

Presidio della qualità di Ateneo

1. Il Presidio della qualità di Ateneo:

a. svolge funzioni di supervisione dello svolgimento adeguato ed uniforme delle procedure di assicurazione della qualità dell'intero Ateneo;

b. individua e propone l'adozione e l'utilizzo di strumenti comuni per l'assicurazione di qualità e di attività formative ai fini della loro applicazione; c. svolge attività di supporto nei confronti:

c.1. dei Dipartimenti e di altre strutture dell'Ateneo, al fine di garantire la qualità della ricerca scientifica e delle attività di terza missione;

c.2. dei Corsi di studio, al fine garantire la qualità della formazione.

2. Il Presidio, inoltre:

a. procede al monitoraggio dell'attività di produzione scientifica e di ricerca dell'Università da sottoporre periodicamente alle valutazioni degli organi accademici;

b. diffonde la conoscenza degli standard di valutazione della ricerca elaborati a livello nazionale e internazionale e promuove modalità di pubblicità dei risultati della ricerca coerenti con tali standard;

c. elabora le linee guida di fissazione dei parametri, sulla base:

c.1. delle direttive formulate dal Senato accademico;

c.2. dei criteri elaborati dalle associazioni scientifiche nazionali o internazionali;

c.3. degli indicatori utilizzati a livello nazionale e internazionale.

3. I criteri di valutazione, i parametri di applicazione degli stessi e i dati utilizzati sono definiti e resi pubblici prima dell'avvio di ogni procedura di valutazione.

4. La composizione del Presidio deve in ogni caso garantire la presenza di almeno due membri per ciascuna delle tre Aree rappresentative dell'Ateneo. Essi sono nominati dal Senato accademico, su proposta del Rettore, tra docenti di elevata qualificazione scientifica, che abbiano presentato candidatura a seguito di avviso pubblico. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente.

È garantita altresì la presenza di uno studente il quale si esprime solo sulla assicurazione della qualità della didattica e sulla valutazione della didattica e resta in carica due anni.

5. Tutti i componenti del Presidio rendono pubblico il proprio *curriculum*.

Parte VI

Regole comuni di funzionamento

Art. 94.

Regole generali relative agli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono valide se è presente la maggioranza dei loro componenti e se sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi espressamente previsti in statuto.

2. Le schede bianche e le astensioni si sommano ai voti contrari.

3. Salvo che sia diversamente disposto, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Le delibere sono assunte con voto palese, salvo che non riguardino giudizi su persone, chiamate di professori e provvedimenti disciplinari.

Art. 95.

Funzioni consultive a favore degli organi collegiali

1. Un parere obbligatorio si considera acquisito in senso favorevole se l'organo competente, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta o il termine più breve imposto da ragioni di urgenza, non lo abbia reso né abbia espresso l'esigenza di avere chiarimenti.

2. La richiesta di chiarimenti di cui al comma precedente interrompe il termine di sessanta giorni per una sola volta.

Art. 96.

Decadenza, dimissioni, impedimenti e prorogatio

1. I componenti elettivi degli organi collegiali decadono dopo tre assenze consecutive non giustificate o se viene meno una delle condizioni di loro eleggibilità, secondo modalità e termini disciplinati nel regolamento generale di Ateneo.

2. Nel caso di anticipata cessazione del mandato di un membro elettivo di un organo collegiale subentra il primo dei non eletti. Ove il subentro non sia possibile, si procede, entro trenta giorni, ad elezioni suppletive.

In entrambi i casi il nuovo membro resta in carica fino alla scadenza del mandato dell'organo.

3. Salvo che sia diversamente disposto, i titolari di cariche accademiche restano in carica per non più di quarantacinque giorni dopo la scadenza del mandato, garantendo lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione.

Art. 97.

Conflitto tra organi

1. Il Rettore risolve con decreto motivato i conflitti tra organi dell'Ateneo, tranne che per il conflitto tra Dipartimenti, la cui risoluzione compete al Senato accademico.

2. Nel caso di mancato funzionamento di un organo di Ateneo per un periodo superiore a quattro mesi, il Rettore ne dispone con decreto motivato lo scioglimento, indice nuove elezioni e ne esercita i poteri in via sostitutiva.

Art. 98.

Sfiducia e revoca

1. Chiunque ricopra una carica monocratica elettiva, diversa da quella di Rettore, può essere sfiduciato.

2. La proposta di mozione di sfiducia è motivata e sottoscritta da almeno la metà dei componenti dell'organo. La mozione di sfiducia è discussa, come unico punto all'ordine del giorno, nella prima riunione utile ed è approvata con voto segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti.

3. Nei confronti di chi ricopre una carica monocratica per nomina può essere adottato un motivato provvedimento di revoca previo ascolto dell'interessato.

4. Nei quarantacinque giorni successivi alla sfiducia o alla revoca si procede a nuove elezioni o a nuova nomina.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 99.

Entrata in vigore

1. Le presenti modifiche dello statuto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle norme regolamentari che disciplinano le procedure elettorali attuative delle modifiche statutarie i competenti organi dell'Università avviano le procedure volte a garantire la costituzione degli organi di nuova istituzione e per l'elezione o designazione:

a) dei componenti di cui all'art. 53, comma 2, lett. *a)* e *b)* dello statuto;

b) della rappresentanza degli studenti di cui all'art. 38, comma 2, lett. *c)*, dello statuto;

c) dei componenti di cui all'art.60, comma 6, dello statuto;

d) dei componenti del Comitato scientifico di cui all'art. 73 dello statuto;
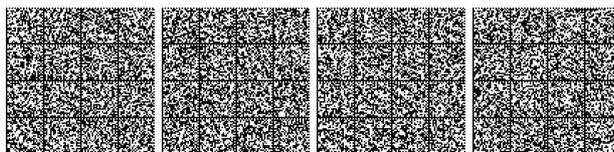
e) dei componenti del Consiglio direttivo di cui all'art. 75 dello statuto;

f) dei rappresentanti degli allievi della Scuola di cui all'art. 76, comma 1, dello statuto.

3. L'elezione o la designazione dei nuovi componenti di cui alle lett. *a)* ed *e)* del comma precedente comporta la decadenza dei componenti in carica al momento dell'entrata in vigore delle modifiche statutarie.

4. Gli organi monocratici e i componenti degli altri organi collegiali restano in carica fino alla scadenza del loro originario mandato.

5. Nel caso in cui il numero dei Direttori di Dipartimento risulti essere uguale o inferiore ad otto, i Direttori di Dipartimento componenti del Senato sono eletti a scrutinio maggioritario in collegio unico dagli stessi Direttori di Dipartimento.

Art. 100.

Pareri

I pareri, comunque denominati, previsti dallo statuto, se non diversamente stabilito, sono da intendersi privi di efficacia vincolante per l'organo richiedente.

Art. 101.

Disposizione di rinvio

Per quanto non previsto dallo statuto e dai regolamenti di autonomia dell'Ateneo si rinvia alle leggi statali vigenti in quanto applicabili all'Università.

21A01560

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levetiracetam Aristo»

Estratto determina n. 319/2021 del 17 marzo 2021

Medicinale: LEVETIRACETAM.

Titolare A.I.C.: Aristo Pharma Gmbh.

Confezioni:

«250 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 049016013 (in base 10);

«250 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 049016025 (in base 10);

«250 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 049016037 (in base 10);

«250 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 049016049 (in base 10);

«250 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 049016052 (in base 10);

«250 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 049016064 (in base 10);

«250 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 049016076 (in base 10);

«500 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 049016088 (in base 10);

«500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 049016090 (in base 10);

«500 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 049016102 (in base 10);

«500 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 049016114 (in base 10);

«500 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 049016126 (in base 10);

«500 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 049016138 (in base 10);

«750 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 049016140 (in base 10);

«750 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 049016153 (in base 10);

«750 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 049016165 (in base 10);

«750 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 049016177 (in base 10);

«750 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 049016189 (in base 10);

«750 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 049016191 (in base 10);

«1000 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 049016203 (in base 10);

«1000 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 049016215 (in base 10);

«1000 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 049016227 (in base 10);

«1000 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 049016239 (in base 10);

«1000 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 049016241 (in base 10);

«1000 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 049016254 (in base 10);

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: quattro anni.

Composizione:

«Levetiracetam Aristo» 250 mg compresse rivestite con film

Principio attivo:

250 mg di levetiracetam;

eccipienti:

nucleo della compressa:

amido di mais;

silice colloidale anidra (E551)

povidone (K-30) (E1201);

talco (E553b);

magnesio stearato (E470b);

rivestimento:

ipromellosa 3cp e 6 cp (E464);

titanio diossido (E 171);

macrogol 4000;

indigotina lacca di alluminio (E132);

«Levetiracetam Aristo» 500 mg compresse rivestite con film

Principio attivo:

500 mg di levetiracetam;

eccipienti:

nucleo della compressa:

amido di mais;

silice colloidale anidra (E551);

povidone (K-30) (E1201);

talco (E553b);

magnesio stearato (E470b);

rivestimento:

ipromellosa 3cp e 6 cp (E464);

titanio diossido (E 171);
macrogol 4000,
ossido di ferro giallo (E172);

«Levetiracetam Aristo» 750 mg compresse rivestite con film

Principio attivo:

750 mg di levetiracetam;

eccipienti:

nucleo della compressa:

amido di mais;
silice colloidale anidra (E551);
povidone (K-30) (E1201);
talco (E553b);
magnesio stearato (E470b);

rivestimento:

ipromellosa 3cp e 6 cp (E464);
titanio Diossido (E 171);
macrogol 4000;
indigotina lacca di alluminio (E132);
giallo tramonto lacca di alluminio (E110);
ossido di ferro rosso (E172);

«Levetiracetam Aristo» 1000 mg compresse rivestite con film

Principio attivo:

1000 mg di levetiracetam;

eccipienti:

nucleo della compressa:

amido di mais;
silice colloidale anidra (E551);
povidone (K-30) (E1201);
talco (E553b);
magnesio stearato (E470b);

rivestimento:

ipromellosa 5cp (E464);
titanio Diossido (E 171);
macrogol 400.

Produttori del principio attivo:

Aurobindo Pharma Limited, Unit - XI - Survey No.: 61-66, IDA, Pydibhimavaram - Ranasthalam Mandal, Srikakulam District - 532409, Andhra Pradesh, India.

Produzione del prodotto finito:

Aurobindo Pharma Limited, Unit - III - Survey No. 313 & 314, Bachupally village, Quthubullapur Mandal, Ranga Reddy District - Telangana - 500090, India.

Confezionamento primario e secondario

primario:

Aurobindo Pharma Limited, Unit - III - Survey No. 313 & 314, Bachupally village, Quthubullapur Mandal, Ranga Reddy District - Telangana - 500090, India;

Aurobindo Pharma Limited, Unit - VII - Special Economic Zone, TSIIC, Plot No.S1 Sy. Nos.411;425;434;435 and 458 - Green Industrial Park, Polepally village, Jedcherla Mandal, Mahaboobnagar District, Telangana State - 509302, India;

secondario:

Aurobindo Pharma Limited, Unit - III - Survey No. 313 & 314, Bachupally village, Quthubullapur Mandal, Ranga Reddy District - Telangana - 500090, India;

Aurobindo Pharma Limited, Unit - VII - Special Economic Zone, TSIIC, Plot No.S1 Sy. Nos.411;425;434;435 and 458 - Green Industrial Park, Polepally village, Jedcherla Mandal, Mahaboobnagar District, Telangana State - 509302, India;

esparma Pharma Services GmbH - Bielefelder Straße 1 - 39171 Sülzetal OT Osterweddingen, Germany;

Stm Pharma Pro S.r.l., strada Provinciale Pianura n. 2, Pozzuoli - 80078 Italia;

Unitax-Pharmalogistik GmbH - An den Gehren 1 - 12529 Schoenefeld, Brandenburg - Germany.

Controllo di qualità:

APL Swift Services (Malta) Limited (in Europa) - Address: HF26, Hal Far Industrial Estate - Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000, Malta;

Aurobindo Pharma Limited, Unit - III - Survey No. 313 & 314, Bachupally village, Quthubullapur Mandal, Ranga Reddy District - Telangana - 500090, India;

Aurobindo Pharma Limited, Unit – VII - Special Economic Zone, TSIIC, Plot No.S1 Sy. Nos.411;425;434;435 and 458 - Green Industrial Park, Polepally village, Jedcherla Mandal, Mahaboobnagar District, Telangana State 509302, India.

Rilascio dei lotti:

Aristo Pharma GmbH - Wallenroder Strasse 8-10 - 13435 Berlin - Germany;

APL Swift Services (Malta) Limited - Address: HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal - Far, Birzebbugia, BBG 3000, Malta.

Indicazioni terapeutiche

«Levetiracetam Aristo» è indicato come monoterapia nel trattamento delle crisi ad esordio parziale con o senza generalizzazione secondaria in adulti ed adolescenti a partire dai sedici anni di età con epilessia di nuova diagnosi.

«Levetiracetam Aristo» è indicato quale terapia aggiuntiva:

nel trattamento delle crisi ad esordio parziale con o senza secondaria generalizzazione in adulti, adolescenti, bambini ed infanti a partire da un mese di età con epilessia

nel trattamento delle crisi miocloniche in adulti ed adolescenti a partire dai dodici anni di età con epilessia mioclonica giovanile;

nel trattamento delle crisi tonico-cloniche generalizzate primarie in adulti ed adolescenti a partire dai dodici anni di età con epilessia generalizzata idiopatica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale LEVETIRACETAM ARISTO (levetiracetam) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico, è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano ad indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il tito-

lare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.
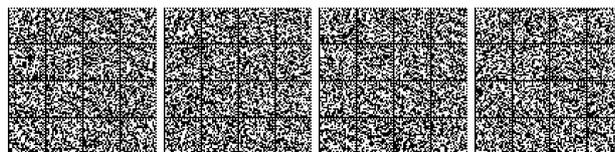
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01427

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Fexallegra»

Estratto determina IP n. 196 del 1° marzo 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale ALLEGRA FILM-COATED TABLETS, 120 MG - 10 TABLETS dalla Polonia con numero di autorizzazione 4195, intestato alla società Sanofi-Aventis Deutschland con sede in Bruningstrasse 50 D-65926 Frankfurt Am Main Germany e prodotto da Sanofi Winthrop Industrie 30-36 Avenue Gustave Eiffel - 37100 Tours France, Sanofi Winthrop Industrie 56, Route de Choisy-Au-Bac, 60205 Compiègne France, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop s.r.l. con sede legale in CIS di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120, 80035 Nola (NA).

Confezione: «FEXALLEGRA 120 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister.

Codice A.I.C. n. 049172012 (in base 10) 1GWMKD (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: 120 mg di fexofenadina cloridrato, pari a 112 mg di fexofenadina;

eccipienti: nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, amido di mais pregelatinizzato, croscarmellosa sodica, magnesio stearato;

rivestimento filmato: ipromellosa E-15, ipromellosa E-5, povidone K30, titanio diossido (E171), silice colloidale anidra, macrogol 400, ossido di ferro rosso (E172) e ossido di ferro giallo (E172).

Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo:

come conservare «Fexallegra»;

conservare a temperatura inferiore a 25°C.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute s.r.l. via Biasini n. 26, 26015 Soresina (CR);

Pharm@Idea s.r.l. via del Commercio n. 5, 25039 Travagliato (BS);

Pharma Partners s.r.l. via E. Strobino nn. 55/57, 59100 Prato (PO);

S.C.F. s.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Fexallegra 120 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister.

Codice A.I.C. n. 049172012.

Classe di rimborsabilità: «C-*bis*».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Fexallegra 120 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister.

Codice A.I.C. n. 049172012.

OTC - Medicinali non soggetti a prescrizione medica, che possono essere oggetto di pubblicità presso il pubblico.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01436

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobradex»

Estratto determina IP n. 200 del 1° marzo 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOBRADEX 3 MG/G + 1 MG/G OCNÍ MAST1 TUBO DA 3.5 G dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 64/170/06-C, intestato alla società Novartis S.r.o., con sede in Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praga 4, Repubblica Ceca e prodotto da Alcon Cusi S.A., Camil Fabra 58, 08320 El Masnou, Barcelona, Spain e da S.A. Alcon Couvreur N.V. - Rijksweg 14, B-2870 Puurs Belgio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma s.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2, 20090 Segrate (MI).

Confezione: «Tobradex 0,3% + 0,1% unguento oftalmico» tubo 3,5 g.

Codice A.I.C. n. 042845115 (in base 10) 18VJXV (in base 32).

Forma farmaceutica: unguento oftalmico.

Composizione: 1 g di unguento contiene:

principio attivo: tobramicina 3 mg, desametasone 1 mg;

eccipienti: clorobutanolo anidro, olio di vaselina, vaselina bianca.

Officine di confezionamento secondario:

Falorni s.r.l., via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

S.C.F. s.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;

Pharma Partners s.r.l., via E. Strobino nn. 55/57, 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Tobradex 0,3% + 0,1% unguento oftalmico» tubo 3,5 g.

Codice A.I.C. n. 042845115.

Classe di rimborsabilità: «C(nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.
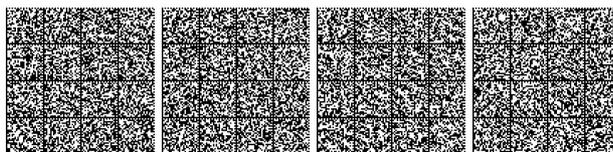
Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Tobradex 0,3% + 0,1% unguento oftalmico» tubo 3,5 g.

Codice A.I.C. n. 042845115.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01437

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nizoral»

Estratto determina IP n. 192 del 1° marzo 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NIZORAL 20 MG/G, SZAMPON LECZNICZY FLACONE 100 ML dalla Polonia con numero di autorizzazione R/3046, intestato alla società Stada Arzneimittel Ag Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel Niemcy Germania e prodotto da società Stada Arzneimittel Ag Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel Niemcy Germania e da Janssen Pharmaceutica NV Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse Belgium, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma s.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2, 20090 Segrate (MI).

Confezione: «Nizoral 20 mg/g shampoo» flacone da 100 g.

Codice A.I.C. n. 046601023 (in base 10) 1DG4TZ (in base 32).

Forma farmaceutica: shampoo.

Composizione: un grammo di «Nizoral» shampoo contiene:

principio attivo: ketoconazolo 20,00 mg;

eccipienti: sodio lauril etere solfato; lauril semisolfosuccinato bisodico; coccoildietanolamide; laurdimonium idrolizzato (collagene animale); macrogol 120 metilglucosio dioleato; profumo; imidazolidinilurea; acido cloridrico; sodio cloruro; sodio idrossido; eritrosina; acqua depurata.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute s.r.l. via Biasini n. 26, 26015 Soresina (CR);

Pharma Partners s.r.l. via E. Strobino nn. 55/57, 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Nizoral 20 mg/g shampoo» flacone da 100 g.

Codice A.I.C. n. 046601023.

Classe di rimborsabilità: «C-*bis*».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Nizoral 20 mg/g shampoo» flacone da 100 g.

Codice A.I.C. n. 046601023.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01438

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen»

Estratto determina IP n. 201 del 1° marzo 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NUROFEN 400 MG TBL OBALENÉ VTABLETY 24 TABLET dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 29/322/99-C, intestato alla società Reckitt Benckiser Spol. s r.o. con sede in Vinohradská 2828/151, Praga 3, 130 00, Repubblica Ceca e prodotto da RB NL Brands B.V. Schiphol Boulevard 207, 1118 BH Schiphol, Netherlands, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma s.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2, 20090 Segrate (MI).

Confezione: «Nurofen 400 mg compresse rivestite» 12 compresse in pvc/alluminio.

Codice A.I.C. n. 049161019 (in base 10) 1GW8TV (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 400 mg di ibuprofene;

eccipienti: saccarosio, croscarmellosa sodica, sodio laurilsolfato, sodio citrato diidrato, carmellosa sodica, acido stearico al 95%, silice colloidale anidra, talco, gomma arabica dispersione essiccata, titanio biossido, macrogol 6000, inchiostro (gomma lacca, ossido di ferro rosso E172, glicole propilenico (E1520), simeticone, soluzione di ammoniaca al 30%).

Come conservare «Nurofen»: non conservi questo medicinale ad una temperatura superiore ai 25°C.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. s.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;

Falorni s.r.l., via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

De Salute s.r.l. via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR).
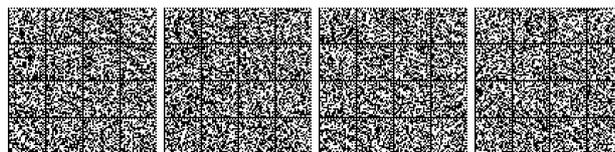
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Nurofen 400 mg compresse rivestite» 12 compresse in pvc/alluminio.

Codice A.I.C. n. 049161019.

Classe di rimborsabilità: «C-*bis*».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Nurofen 400 mg compresse rivestite» 12 compresse in pvc/alluminio.

Codice A.I.C. n. 049161019.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01439

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Daktarin dermatologico»

Estratto determina IP n. 202 del 1° marzo 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale DAKTARIN 2% POUDRE POUR APPLICATION CUTANÉE, FLACON POUDREUR DE 30 G dalla Francia con numero di autorizzazione 34009 319 410 5 7, intestato alla società Janssen-Cilag con sede in 1, Rue Camille Desmoulins TSA 91003 92787 Issy-Les-Moulineaux Cedex 9 France e prodotto da Lusomedicamenta - Sociedade Tecnica Farmaceutica S.A. Estrada Consiglieri Pedroso, 69 B Queluz De Baixo 2730-055 Barcarena Portugal, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 s.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo n. 9 - 20123 Milano.

Confezione: «Daktarin Dermatologico 20 mg/g polvere cutanea» 1 barattolo da 30 g.

Codice A.I.C. n. 042451029 (in base 10) 18HJ2P (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere cutanea.

Composizione: 100 g di polvere contengono:

principio attivo: 2 g di miconazolo nitrato;

eccipienti: ossido di zinco, silice idrofoba (Aèrosil R972), talco.

Come conservare «Daktarin Dermatologico»: conservare a temperatura inferiore ai 25°C.

Officine di confezionamento secondario:

Pharma Partners s.r.l. via E. Strobino nn. 55/57 - 59100 Prato (PO);

De Salute s.r.l. via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

S.C.F. s.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Daktarin Dermatologico 20 mg/g polvere cutanea» 1 barattolo da 30 g.

Codice A.I.C. n. 042451029.

Classe di rimborsabilità: «C-*bis*».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Daktarin Dermatologico 20 mg/g polvere cutanea» 1 barattolo da 30 g.

Codice A.I.C. n. 042451029.

OTC - Medicinali non soggetti a prescrizione medica, che possono essere oggetto di pubblicità presso il pubblico.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01440

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Co Efferalgan»

Estratto determina IP n. 197 del 1° marzo 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale COD-EFFERALGAN 500 MG/30 MG COMPRIMODOS EFFERVESCENTES 20 COMPRIMIDOS dalla Spagna con numero di autorizzazione 669549-4, intestato alla società Upsa s.a.s. con sede in 3, Rue Joseph Monier - Rueil-Malmaison - 92500 - Francia e prodotto da Upsa Avenue Du Docteur Jean Bru, 304 - Agen - Francia e da Upsa Avenue Des Pyrénées, 979 - Le Passage - Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop s.r.l. con sede legale in CIS di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120 - 80035 Nola (NA).

Confezione: «Co Efferalgan 500 mg + 30 mg compresse effervescenti» 16 compresse.

Codice A.I.C. n. 049167012 (in base 10) 1GWGP4 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: paracetamolo 500 mg e codeina fosfato 30 mg;

eccipienti: sodio idrogeno carbonato (bicarbonato di sodio), sodio carbonato anidro, sodio benzoato, sodio docusato (vedere paragrafo 2 «Co-Efferalgan compresse effervescenti contiene sodio»), acido citrico anidro,

sorbitolo (vedere paragrafo 2 «Co-Efferalgan compresse effervescenti contiene sorbitolo»), povidone, aspartame (vedere paragrafo 2 «Co-Efferalgan compresse effervescenti contiene aspartame»), aroma di pompelmo.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute s.r.l. via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

Pharm@Idea s.r.l. via del Commercio n. 5 - 25039 Travagliato (BS);

Pharma Partners s.r.l. via E. Strobino nn. 55/57 - 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Co Efferalgan 500 mg + 30 mg compresse effervescenti» 16 compresse.

Codice A.I.C. n. 049167012.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Co Efferalgan 500 mg + 30 mg compresse effervescenti» 16 compresse.

Codice A.I.C. n. 049167012.

RNR - medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01441

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ropivacaina Kabi».

Estratto determina AAM/PPA n. 167/2021 del 26 febbraio 2021

Si autorizzano le seguenti variazioni relativamente al medicinale ROPIVACAINA KABI (A.I.C. n. 040591):

tipo II, C.I.2.b modifiche del riassunto delle caratteristiche del Prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura in adeguamento al prodotto di riferimento «Naropina» e aggiornamento conformemente alla linea guida eccipienti;

tipo IB, C.I.3.z modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura per adeguamento al core safety profile per il prodotto di riferimento «Naropina» ed aggiornamento conformemente al QRD template.

Conformemente si autorizza l'aggiornamento dei paragrafi n. 3, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3 e 6.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispettivi paragrafi del foglio illustrativo e dell'etichettatura al fine di adeguare le informazioni del medicinale generico a quelle del prodotto di riferimento «Naropina».

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Codice pratica: VC2/2018/120, C1B/2018/2421

Numero procedure: NL/H/1575/001-002,004-005/II/19, NL/H/1575/001-005/IB/014G

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l. (codice SIS 2829)

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. n. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01489

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vinorelbina Sandoz»

Estratto determina AAM/PPA n. 168/2021 del 26 febbraio 2021

Si autorizza la seguente variazione relativamente al medicinale VINORELBINA SANDOZ (A.I.C. n. 037735):

tipo II, C.I.2.b) aggiornamento stampati per adeguamento al prodotto di riferimento «Navelbine»;

paragrafi impattati dalle modifiche: 2, 3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 e 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo. Adeguamento all'ultima versione del QRD template e modifiche editoriali.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Numero procedura: FI/H/0582/001/II/026

Codice pratica: VC2/2019/622

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a. (codice fiscale 00795170158)

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. n. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01490

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA n. 137/2021 del 4 marzo 2021

Trasferimento di titolarità: AIN/2020/1801.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società «Epionpharma S.r.l.» con sede legale in via Andrea Doria, 36, Aci Sant'Antonio, Catania, codice fiscale 12583111005:

medicinale: AXELTA

confezione: «25 mg compresse rivestite» 30 compresse - A.I.C. n. 040012015;

medicinale: RAOLOZ

confezione: «1 mg compresse rivestite» 28 compresse - A.I.C. n. 039896016;

medicinale: ZOLTRON

confezione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - A.I.C. n. 040031015;

alla società «Nauplie S.r.l.» con sede legale in via San Giuseppe Cottolengo 15, 20143 Milano, codice fiscale 05766300874.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01491

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Sectral» e «Nadololo Sanofi».

Estratto determina AAM/PPA n. 138/2021 del 26 febbraio 2021

Trasferimento di titolarità: AIN/2020/2453.

Cambio nome: N1B/2020/2202.

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora intestata a nome della società «Sanofi S.r.l.» con sede legale in viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 Milano, codice fiscale 00832400154:

medicinale: SECTRAL

confezione: «400 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 024155057;

medicinale: NADOLOLO SANOFI

confezione: «80 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 041029012;

alla società «Cheplapharm Arzneimittel GMBH» con sede legale in Ziegelhof 24, 17489 Greifswald, Germania

con variazione della denominazione:

da:

«Nadololo Sanofi»

a:

«Nadololo Cheplapharm».

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Proroga della commercializzazione dei lotti già prodotti e non ancora rilasciati

È autorizzata la proroga della commercializzazione, con foglio illustrativo ed etichette non aggiornate, del seguente lotto già prodotto e non ancora rilasciato alla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto:

Medicinale	A.I.C. n. confezione	Lotti
SECTRAL «400 mg compresse» 30 compresse	024155057	RR04491001
Il lotto sopracitato può essere mantenuto in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.		

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01492

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ramipril Ranbaxy Italia»

Estratto determina AAM/PPA n. 145/2021 del 26 febbraio 2021

Codice pratica: MC1/2020/4BIS.

Proroga commercializzazione lotti già prodotti e non ancora rilasciati

È autorizzata, alla società «Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V.», con sede legale in Polaris Avenue 87, 2132 JH, B.V. 1441408 Olanda, attualmente titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio RAMIPRIL RANBAXY ITALIA (ora RAMIPRIL *SUN)* la proroga della commercializzazione, con foglio illustrativo ed etichette non aggiornate, riportanti il precedente titolare «Ranbaxy Italia S.p.a.» (ora «Sun Pharma Italia S.r.l.») del seguente lotto già prodotto e non ancora rilasciato alla data di entrata in vigore della determina AAM/PPA N. 535/2020 del 17 settembre 2020 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 28 settembre 2020:

Medicinale	A.I.C. n. confezione	Lotti
RAMIPRIL RANBAXY ITALIA (ora RAMIPRIL *SUN)* «10 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL	042262194	AB58456
Il lotto sopracitato può essere mantenuto in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.		

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01493

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losartan Germed»

Estratto determina AAM/PPA n. 147/2021 del 26 febbraio 2021

Trasferimento di titolarità: MC1/2020/838.

Cambio nome: C1B/2020/3027.

N. procedura: DK/H/0916/001-003/IB/019/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società «Germed Pharma S.r.l.» con sede legale in via Venezia, 2, 20834 *Nova* Milanese, Monza Brianza - MB, codice fiscale 03227750969:

medicinale: LOSARTAN GERMED

confezioni:

«100 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/PE/PVDC - A.I.C. n. 037951252;

«100 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/PE/PVDC - A.I.C. n. 037951338;

«100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/PE/PVDC - A.I.C. n. 037951264;

«100 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister AL/PE/PVDC - A.I.C. n. 037951276;

«100 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister AL/PE/PVDC - A.I.C. n. 037951288;

«100 mg compresse rivestite con film» 210 compresse in blister AL/PE/PVDC - A.I.C. n. 037951340;

«100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PE/PVDC - A.I.C. n. 037951290;

«100 mg compresse rivestite con film» 280 compresse in blister AL/PE/PVDC - A.I.C. n. 037951353;

«100 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/PE/PVDC - A.I.C. n. 037951302;

«100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/PE/PVDC - A.I.C. n. 037951314;

«100 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL/PE/PVDC - A.I.C. n. 037951249;

«100 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/PE/PVDC - A.I.C. n. 037951326;

«12.5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/PE/PVDC - A.I.C. n. 037951023;

«12.5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/PE/PVDC - A.I.C. n. 037951098;

«12.5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/PE/PVDC - A.I.C. n. 037951035;

«12.5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister AL/PE/PVDC - A.I.C. n. 037951047;

«12.5 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister AL/PE/PVDC - A.I.C. n. 037951050;

«12.5 mg compresse rivestite con film» 210 compresse in blister AL/PE/PVDC - A.I.C. n. 037951100;

«12.5 mg compresse rivestite con film» 280 compresse in blister AL/PE/PVDC - A.I.C. n. 037951112;

«12.5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/PE/PVDC - A.I.C. n. 037951062;

«12.5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/PE/PVDC - A.I.C. n. 037951074;

«12.5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL/PE/PVDC - A.I.C. n. 037951011;

«12.5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/PE/PVDC - A.I.C. n. 037951086;

«50 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/PE/PVDC - A.I.C. n. 037951136;

«50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/PE/PVDC - A.I.C. n. 037951213;

«50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/PE/PVDC - A.I.C. n. 037951148;

«50 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister AL/PE/PVDC - A.I.C. n. 037951151;

«50 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister AL/PE/PVDC - A.I.C. n. 037951163;

«50 mg compresse rivestite con film» 210 compresse in blister AL/PE/PVDC - A.I.C. n. 037951225;

«50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PE/PVDC - A.I.C. n. 037951175;

«50 mg compresse rivestite con film» 280 compresse in blister AL/PE/PVDC - A.I.C. n. 037951237;

«50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/PE/PVDC - A.I.C. n. 037951187;

«50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/PE/PVDC - A.I.C. n. 037951199;

«50 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL/PE/PVDC - A.I.C. n. 037951124;

«50 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/PE/PVDC - A.I.C. n. 037951201;

alla società «S.F. Group S.r.l.» con sede legale in via Tiburtina, 1143, 00156 Roma, codice fiscale 07599831000

Con variazione della denominazione del medicinale in: LOSARTAN GIT.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01494

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 9 marzo 2021 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla signora Alessandra Giani, Console onorario degli Stati Uniti messicani in Torino.

21A01606

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 7 adottata dal consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF), in data 25 novembre 2020.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0002473/FAR-L-132 dell'8 marzo 2021 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 7 adottata dal Consiglio nazionale dell'ENPAF in data 25 novembre 2020, concernente la determinazione del contributo assistenziale, per l'anno 2021, in misura pari ad euro 20,00 *pro-capite*.

21A01563

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Conferma dell'autorizzazione alla società Eurofins Modulo Uno s.r.l. (O.N. n. 0303), in Torino, all'espletamento delle attività connesse al mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili.

Con decreto del Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale del 4 marzo 2021, prot. n. 0009, la società Eurofins Modulo Uno s.r.l. con sede in via Cuorgnè n. 21 - 10156 Torino, sulla base del decreto 18 giugno 2015 (*Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2015), è stata confermata all'espletamento delle attività connesse al mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili costruite ed approvate secondo il decreto 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative in alternativa alle modalità ivi previste.

La validità della presente autorizzazione coincide con la validità di designazione (prot. n. 0005 del 3 febbraio 2021) della società Eurofins Modulo Uno s.r.l. con sede in via Cuorgnè n. 21 - 10156 - Torino, quale organismo notificato TPED ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78.

21A01561

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Elenco degli enti cooperativi radiati dall'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, dalla data della sua istituzione al 31 dicembre 2020.

Il Comitato per l'albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi ai sensi dell'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, ha predisposto l'elenco delle società cooperative e dei loro consorzi radiati dall'Albo nazionale dalla data della sua istituzione al 31 dicembre 2020 perché prive dei requisiti o delle condizioni previste dal comma 7 o perché soggette all'applicazione del comma 9.

L'elenco integrale è consultabile sul sito web del Ministero dello sviluppo economico: http://www.mise.gov.it

21A01562

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Liquidazione coatta amministrativa della «Parcheggio Taio società cooperativa edilizia», in Trento e nomina del commissario liquidatore.

LA GIUNTA PROVINCIALE

(*Omissis*);

Delibera:

1. Di disporre, (*omissis*), la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile della Parcheggio Taio società cooperativa edilizia con sede in Trento - via del Brennero n. 322.

2. Di nominare, in qualità di commissario liquidatore, la dott.ssa avv. Michela Faustini, (C.F. FSTMHL66T58F187S), con studio in Mezzocorona (TN), via Conte Martini n. 1 - iscritta all'Ordine degli avvocati di Trento.

3. Di non procedere alla nomina del Comitato di sorveglianza dando atto che, qualora se ne manifestasse la necessità, si provvederà in tal senso con specifico provvedimento.

4. Di dare atto che il compenso e il rimborso delle spese sostenute dal commissario liquidatore, determinati in applicazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico 3 novembre 2016 citato in premessa, si intendono a totale carico della procedura.

5. Di dare atto che in caso di incapienza dell'attivo, le spese inerenti la procedura di liquidazione saranno poste parzialmente o totalmente a carico del bilancio provinciale ai sensi dell'art. 17, comma 6 delle «Direttive per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli enti cooperativi», approvate con deliberazione n. 2599 di data 30 ottobre 2009.

6. Di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni alla notificazione del provvedimento stesso.

7. Di dare atto che il procedimento avviato in data 14 febbraio 2021 termina con il presente provvedimento.

8. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* e la comunicazione al registro imprese della C.C.I.A.A. di Trento ai sensi dell'art. 34, comma 2 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 e successive modificazioni.

21A01564

Scioglimento della «Ludo Trans società cooperativa in liquidazione», in Rovereto

LA GIUNTA PROVINCIALE

(*Omissis*);

Delibera:

1. Di disporre, (*omissis*), lo scioglimento per atto dell'autorità della Ludo Trans società cooperativa in liquidazione, con sede a Rovereto (TN) - via Mascagni n. 12 - ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-*septiesdecies* del codice civile e degli articoli 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 e successive modificazioni.

2. Di non procedere alla nomina di un commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire in misura superiore a euro 5.000,00, secondo quanto disposto dall'art. 17 della deliberazione di giunta provinciale n. 2599 del 30 ottobre 2009.

3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio provinciale.

4. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, i creditori o altri interessati possono avanzare espressa e motivata domanda di nomina di un commissario liquidatore entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento.

5. Di dare atto che il procedimento, avviato e sospeso come indicato in premessa, termina con la data del presente provvedimento.

6. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* e la comunicazione al registro imprese ai sensi dell'art. 34, comma 2 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 e successive modificazioni.

7. Di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

21A01565

Scioglimento della «Le Arti di Artemisia società cooperativa in liquidazione», in Arco

LA GIUNTA PROVINCIALE

(*Omissis*);

Delibera:

1. Di disporre, (*omissis*), lo scioglimento per atto dell'autorità di Le Arti di Artemisia società cooperativa in liquidazione, con sede ad Arco (TN) - via delle Monache n. 6 - ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-*septiesdecies* del codice civile e degli articoli 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 e successive modificazioni.

2. Di non procedere alla nomina di un commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire in misura superiore a euro 5.000,00, secondo quanto disposto dall'art. 17 della deliberazione di giunta provinciale n. 2599 del 30 ottobre 2009.

3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio provinciale.

4. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, i creditori o altri interessati possono avanzare espressa e motivata domanda di nomina di un commissario liquidatore entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento.

5. Di dare atto che il procedimento, avviato e sospeso come indicato in premessa, termina con la data del presente provvedimento.

6. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* e la comunicazione al registro imprese ai sensi dell'art. 34, comma 2 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 e successive modificazioni.

7. Di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

21A01566

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-069) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.